

Ordinanza DOP/IGP (910.12)

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 7 Elenco degli obblighi</p> <p>² Esso può pure comprendere le indicazioni seguenti:</p> <p>....</p>	<p><i>Art. 7 cpv. 2 lett. d</i></p> <p>² Esso può pure comprendere le indicazioni seguenti:</p> <p>d. la descrizione del contributo della denominazione di origine o dell'indicazione geografica allo sviluppo sostenibile.</p>
<p>Art. 8¹ Pareri</p> <p>L'UFAG invita le autorità cantonali e federali interessate a esprimere il loro parere.</p>	<p><i>Art. 8 Consultazione</i></p> <p>L'UFAG invita le autorità cantonali e federali interessate a esprimere il loro parere.</p>
<p>Art. 14 Modifica dell'elenco degli obblighi</p> <p>....</p>	<p>Sezione 2a Sospensione temporanea di alcune disposizioni dell'elenco degli obblighi</p> <p>Art. 14^o</p> <p>¹ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può autorizzare, con un'ordinanza, una sospensione temporanea di alcune disposizioni dell'elenco degli obblighi elencate all'articolo 7 capoverso 1 lettere c e d della presente ordinanza nei casi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. eventi naturali eccezionali che comportano l'impossibilità di soddisfare alcuni aspetti dell'elenco degli obblighi per un determinato periodo; b. decisioni delle autorità fondate sul diritto federale o cantonale, segnatamente in ambito sanitario o fitosanitario, che impediscono il rispetto delle disposizioni dell'elenco degli obblighi per un determinato periodo. <p>² Il raggruppamento presenta all'UFAG la domanda di sospensione temporanea. Questa deve essere corredata della prova che è stata accolta dall'assemblea dei rappresentanti del raggruppamento.</p>

¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 5 dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 155).

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p>³ Il raggruppamento deve dimostrare che la sospensione temporanea non ha alcun effetto diretto sulle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto né sulla sua forma distintiva.</p> <p>⁴ Il DEFR può fissare ulteriori condizioni e oneri per la sospensione temporanea delle disposizioni. In particolare può:</p> <ul style="list-style-type: none">a. limitare la sospensione a una parte dell'area geografica;b. esigere che il raggruppamento prenda misure adeguate per informare il pubblico o il consumatore finale sulle disposizioni sospese temporaneamente.

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura, OPD (910.13)

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 14 Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità</p> <p>² Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–k, n e p, nonché 71b e all'allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis}, se tali superfici e alberi:¹</p>	<p><i>Art. 14 cpv. 2 frase introduttiva</i></p> <p>² Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–k, n, p e q nonché 71b e di cui all'allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis}, se tali superfici e alberi:</p>
<p>Art. 21 Fasce tampone</p> <p>Lungo corsi d'acqua superficiali, margini del bosco, sentieri, siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché superfici di inventari devono essere predisposte fasce tampone secondo l'allegato 1 numero 9.</p>	<p><i>Art. 21 Fasce tampone</i></p> <p>Lungo corsi d'acqua superficiali, margini del bosco, sentieri, siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché lungo superfici di inventari di cui agli articoli 18a e 18b LPN², escluse le zone cuscinetto delimitate, devono essere predisposte fasce tampone secondo l'allegato 1 numero 9.</p>
<p>Art. 29 Protezione e cura dei pascoli e delle superfici che rientrano nella protezione della natura</p> <p>¹ I pascoli devono essere protetti con provvedimenti adeguati contro l'avanzamento del bosco o l'abbandono.</p> <p>² Le superfici di cui all'allegato 2 numero 1 devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo.</p> <p>³ Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni.</p>	<p><i>Art. 29 cpv. 4–8</i></p> <p>⁴ Per la cura dei pascoli e la lotta a piante erbacee problematiche è ammessa la pacciamatura se:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'intervento viene effettuato al più presto dal 15 agosto; la cotica erbosa resta intatta; e non sono interessate superfici protette ai sensi della LPN³. <p>⁵ Per il decespugliamento di superfici, con l'autorizzazione del Cantone è ammessa la pacciamatura. Prima di rilasciare l'autorizzazione il Cantone sente i competenti servizi cantonali di protezione della natura e delle foreste nonché i guardiacaccia e può richiedere al gestore una perizia di un servizio di consulenza.</p> <p>⁶ L'autorizzazione deve contenere i seguenti oneri:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'intervento viene effettuato al più presto dal 15 agosto; dopo l'intervento risulta danneggiato al massimo il 10 per cento della superficie del suolo lavorata;

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

² RS 451

³ RS 451

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p>c. dopo l'intervento la superficie presenta un mosaico di quote di pascolo aperto e arbusti fermo restando che questi ultimi devono essere lasciati su almeno 1 ara su 10;</p> <p>⁷ In casi motivati il Cantone può derogare agli oneri.</p> <p>⁸ La pacciamatura di cui al capoverso 5 è ammessa sulla stessa superficie al massimo per due anni consecutivi. Successivamente va garantita una gestione sostenibile attraverso un uso adeguato dei pascoli. La pacciamatura può essere effettuata nuovamente al più presto dopo otto anni.</p>
<p>Art. 35</p> <p>¹ La superficie che dà diritto ai contributi comprende la superficie agricola utile di cui agli articoli 14, 16 capoverso 3 e 17 capoverso 2 OTerm⁴.</p> <p>² Le piccole strutture improduttive su pascoli sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. c) danno diritto ai contributi fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie del pascolo.</p> <p>^{2bis} Lungo le acque danno diritto a contributi le piccole strutture improduttive su prati sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a), su terreni da strame (art. 55 cpv. 1 lett. e) e su prati rivieraschi (art. 55 cpv. 1 lett. g) fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie.</p> <p>³ Le fasce che consentono agli animali di ritirarsi su un prato sfruttato in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a) danno diritto ai contributi fino a concorrenza del 10 per cento al massimo della superficie del prato.</p>	<p><i>Art. 35 cpv. 1–3</i></p> <p>¹ La superficie che dà diritto ai contributi comprende la superficie agricola utile di cui agli articoli 14, 16 capoversi 3 e 5 nonché 17 capoverso 2 OTerm⁵.</p> <p>² Le piccole strutture all'interno di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a–c, e–k, n, p e q danno diritto ai contributi fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie. Le piccole strutture su pascoli boschivi (art. 55 cpv. 1 lett. d) nonché su superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) sono computate secondo il metodo di rilevazione in virtù dell'articolo 59 capoverso 2. Per piccole strutture si intendono gruppi di arbusti, arbusti isolati, mucchi di rami, mucchi di strame, rizomi, fossati umidi, stagni e pozze, superfici ruderali, cumuli di pietre, affioramenti rocciosi, muri a secco, massi e spazi aperti.</p> <p>^{2bis} <i>Abrogato</i></p> <p>³ Le fasce che consentono agli animali di ritirarsi su prati sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a), su prati sfruttati in modo poco intensivo (art. 55 cpv. 1 lett. b) e su prati rivieraschi (art. 55 cpv. 1 lett. g) danno diritto ai contributi fino a concorrenza del 20 per cento al massimo della superficie del prato.</p>
<p>Art. 47 Contributo</p> <p>² È stabilito per le seguenti categorie:</p> <p>a. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge, per CN;</p> <p>b. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di pascoli da rotazione, per CN;</p> <p>c. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di altri pascoli, per CN;</p>	<p><i>Art. 47 cpv. 2 lett. a e 3</i></p> <p>² È stabilito per le seguenti categorie:</p> <p>a. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sorvegliato, per CN;</p>

⁴ RS 910.91

⁵ RS 910.91

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>d. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per CN; e.⁶ ...</p> <p>³ Per vacche lattifere, pecore lattifere e capre lattifere è versato un contributo supplementare a quello di cui al capoverso 2 lettera d.</p>	<p>³ <i>Abrogato</i></p> <p><i>Art. 47a</i> Contributo supplementare per la produzione di latte</p> <p>Per vacche lattifere, pecore lattifere e capre lattifere, oltre al contributo di cui all'articolo 47 capoverso 2 lettera d, è versato un contributo supplementare per la produzione di latte.</p>
	<p><i>Art. 47b</i> Contributo supplementare per l'attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame</p> <p>¹ Per l'attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame, oltre al contributo di cui all'articolo 47, è versato un contributo supplementare per animali detenuti in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari ragionevolmente proteggibili. Per ragionevolmente proteggibili s'intendono le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari nelle quali il Cantone considera che l'adozione di misure di protezione sia esigibile ai sensi dell'articolo 10^{quinquies} dell'ordinanza del 29 febbraio 1988⁷ sulla caccia.</p> <p>² Il contributo supplementare è versato per le seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione; b. pecore lattifere; c. capre; d. animali della specie bovina e bufali, fino a 365 giorni di età. <p>³ Il contributo supplementare è versato se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. vengono attuate le misure di protezione di cui all'articolo 10^{quinquies} dell'ordinanza sulla caccia; b. viene rispettato un piano individuale di protezione del bestiame; e c. tutti gli animali di una categoria di cui al capoverso 2 sono protetti secondo il piano di protezione del bestiame. <p>⁴ Il piano di protezione del bestiame deve indicare le misure e i provvedimenti aziendali e tecnici che permettono di proteggere una o più categorie di animali dai grandi predatori durante il</p>

⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).

⁷ RS 922.01

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	periodo d'estivazione. Deve essere approvato dal Cantone. Quest'ultimo verifica l'osservanza del piano.
<p>Art. 49 Determinazione del contributo</p> <p>³ Il contributo supplementare di cui all'articolo 47 capoverso 3 è stabilito in base al carico effettivo in CN.</p>	<p><i>Art. 49 rubrica e cpv. 3</i></p> <p>Calcolo dei contributi</p> <p>³ I contributi supplementari di cui agli articoli 47a e 47b sono calcolati per il carico effettivo in CN.</p>
<p>Art. 57⁸ Periodo obbligatorio per il gestore</p> <p>¹ Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 per la seguente durata:</p> <p>a.⁹ ...</p> <p>b. maggese da rotazione: per almeno un anno;</p> <p>c. maggese fioriti, fasce di colture estensive in campicoltura e strisce su superficie coltiva: per almeno due anni;</p> <p>c^{bis},¹⁰ cereali in file distanziate: dalla semina al raccolto;</p> <p>d. tutte le altre superfici: per almeno otto anni.</p> <p>^{1bis} Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis} per la seguente durata:</p> <p>a. alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo I e alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati: per almeno un anno;</p> <p>b. alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo II: per almeno otto anni.</p> <p>² I Cantoni possono autorizzare una durata minima ridotta per un gestore che predispone in un altro luogo la stessa superficie o lo stesso numero di alberi promuovendo meglio la biodiversità o migliorando la protezione delle risorse.</p> <p>³ ...¹¹</p>	<p><i>Art. 57 cpv. 4</i></p> <p>⁴ Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1 lettera b e per gli alberi di cui al capoverso 1^{bis} lettera b, sulla stessa superficie i Cantoni possono uniformare i periodi obbligatori relativi ai contributi per i livelli qualitativi I e II nonché ai contributi per l'interconnessione di cui all'articolo 61.</p>

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4497).

⁹ Abrogata dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 264).

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 264).

¹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 16 set. 2016 (RU **2016** 3291). Abrogata dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 264).

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 58 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo I</p> <p>⁷ Non è consentito pacciamare e impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa su strisce su superficie coltiva, maggese fioriti, maggese da rotazione e vigneti con biodiversità naturale nonché attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità.¹²</p> <p>⁸ Per la semina possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi autorizzate dall'UFAG per la rispettiva superficie per la promozione della biodiversità, dopo aver sentito l'UFAM. Per prati, pascoli e terreni da strame, alle miscele di sementi standardizzate vanno preferite sementi locali con fiorume di superfici inerbite esistenti da tempo.¹³</p> <p>¹⁰ Per rimuovere meccanicamente le piante problematiche, il Cantone può autorizzare deroghe alle esigenze in materia di gestione per quanto riguarda la data e la frequenza dello sfalcio.¹⁴</p>	<p><i>Art. 58 cpv. 7, 8 e 10</i></p> <p>⁷ Non è consentito impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa soltanto su strisce su superficie coltiva, maggese fioriti, maggese da rotazione e vigneti con biodiversità naturale, attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità nonché su superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione secondo le prescrizioni di cui all'articolo 29 capoversi 4–8.</p> <p>⁸ <i>Abrogato</i></p> <p>¹⁰ Per rimuovere meccanicamente le piante problematiche, il Cantone può autorizzare deroghe alle esigenze in materia di gestione o il pascolo.</p> <p><i>Art. 58a</i> Disposizioni particolari per le miscele di sementi</p> <p>¹ Per la semina di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere h, i e k possono essere utilizzate soltanto le miscele di sementi adatte di cui all'allegato 4a lettera B.</p> <p>² L'UFAG iscrive le miscele di sementi per superfici per la promozione della biodiversità nell'allegato 4a lettera B. A tal fine considera i benefici ecologici e agronomici, i rischi e la metodologia secondo i criteri dell'allegato 4a lettera A. La ponderazione dei criteri è in funzione degli obiettivi e del campo di applicazione della miscela di sementi. L'UFAG sente previamente l'UFAM.</p> <p>³ Le composizioni delle miscele di sementi adatte sono pubblicate dall'UFAG al 1° gennaio¹⁵.</p> <p>⁴ L'UFAG può autorizzare modifiche della composizione delle miscele di sementi per l'utilizzo in singole aziende, in particolare per promuovere meglio la biodiversità o per evitare problemi nell'avvicendamento delle colture.</p> <p>⁵ Per la semina di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a-e, g e o, alle miscele di sementi standardizzate vanno preferite le sementi locali con fiorume o prative di superfici permanentemente inerbite esistenti da tempo.</p>

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

¹⁵ Le composizioni delle miscele di sementi adatte possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per la biodiversità

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 59 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo II</p> <p>^{1bis} Se nel caso delle superfici per la promozione della biodiversità si tratta di paludi, prati e pascoli secchi o siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN¹⁶, si può presumere che siano presenti qualità botanica o strutture favorevoli alla biodiversità.¹⁷</p> <p>² Dopo aver sentito l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'UFAG può emanare istruzioni sulle modalità di verifica della qualità botanica e delle strutture favorevoli alla biodiversità.</p> <p>³ I Cantoni possono utilizzare altre basi per valutare la qualità botanica e le strutture favorevoli alla biodiversità, purché l'UFAG, dopo aver sentito l'UFAM, le abbia riconosciute come equivalenti. Fanno eccezione le basi per la valutazione della qualità botanica nella regione d'estivazione.</p> <p>⁴ Per le superfici falciate più di una volta l'anno il Cantone può anticipare le date di sfalcio se necessario per la qualità botanica.</p>	<p><i>Art. 59 cpv. 1^{bis}–4</i></p> <p>^{1bis} Se nel caso delle superfici per la promozione della biodiversità si tratta di paludi, prati e pascoli secchi o siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN¹⁸, si può presumere che siano presenti qualità floristica o strutture favorevoli alla biodiversità.</p> <p>² Dopo aver sentito l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'UFAG può emanare istruzioni sulle modalità di verifica della qualità floristica e delle strutture favorevoli alla biodiversità.</p> <p>³ I Cantoni possono utilizzare altre basi per valutare la qualità floristica e le strutture favorevoli alla biodiversità, purché l'UFAG, dopo aver sentito l'UFAM, le abbia riconosciute come equivalenti. Fanno eccezione le basi per la valutazione della qualità floristica nella regione d'estivazione.</p> <p>⁴ Per le superfici falciate più di una volta l'anno il Cantone può anticipare le date di sfalcio se necessario per la qualità floristica.</p>
<p>Art. 62 Condizioni e oneri</p> <p>⁵ Per superfici a favore delle quali è versato un contributo per l'interconnessione è possibile stabilire prescrizioni di utilizzazione che, per quanto riguarda la data di sfalcio e il tipo di utilizzazione, derogano alle esigenze del livello qualitativo I, se è necessario per le specie faro e bersaglio. Le prescrizioni di utilizzazione vanno convenute per scritto tra il gestore e il Cantone o il servizio da esso designato. Il Cantone vigila sull'attuazione.</p>	<p><i>Art. 62 cpv. 5</i></p> <p>⁵ Per superfici a favore delle quali è versato un contributo per l'interconnessione è possibile stabilire prescrizioni che derogano alle esigenze del livello qualitativo I se è necessario per le specie bersaglio. Le prescrizioni vanno convenute per scritto tra il gestore e il Cantone fermo restando che va coinvolto il servizio cantonale di protezione della natura.</p>
<p>Art. 71b</p> <p>⁵ Possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi autorizzate dall'UFAG. Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi per strisce per organismi utili pluriennali.</p>	<p><i>Art. 71b cpv. 5, 5^{bis}, 5^{ter}, 5^{quater}, 7, 7^{bis}, 8 frase introduttiva e 13</i></p> <p>⁵ Per la semina di strisce per organismi utili possono essere utilizzate soltanto le miscele di sementi adatte al rispettivo campo di applicazione di cui all'allegato 4a lettera B.</p> <p>^{5bis} L'UFAG iscrive le miscele di sementi per strisce per organismi utili nell'allegato 4a lettera B. A tal file considera i benefici ecologici e agronomici, i rischi e la metodologia secondo i criteri dell'allegato 4a lettera A. La ponderazione dei criteri è in funzione degli obiettivi e del campo di applicazione della miscela di sementi. L'UFAG sente previamente l'UFAM.</p> <p>^{5ter} Le composizioni delle miscele di sementi adatte sono pubblicate dall'UFAG al 1° gennaio ¹⁹.</p>

¹⁶ RS 451

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

¹⁸ RS 451

¹⁹ Le composizioni delle miscele di sementi adatte possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Contributi per i sistemi di produzione > Contributo per strisce per organismi utili

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>⁷ Devono essere seminate con la frequenza seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: <ul style="list-style-type: none"> 1. strisce per organismi utili annuali: ogni anno <i>ex novo</i>, 2. strisce per organismi utili pluriennali: ogni quattro anni <i>ex novo</i>; b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: ogni quattro anni <i>ex novo</i>. <p>⁸ Devono coprire:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: l'intera lunghezza della coltura campicola durante almeno 100 giorni senza sfalcio; b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: almeno il 5 per cento della superficie della coltura perenne nello stesso luogo per quattro anni consecutivi. 	<p>⁵quater L'UFAG può autorizzare modifiche della composizione delle miscele di sementi per l'utilizzo in singole aziende, in particolare per promuovere meglio la biodiversità o per evitare problemi nell'avvicendamento delle colture.</p> <p>⁷ Le strisce per organismi utili devono essere seminate con la frequenza seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: <ul style="list-style-type: none"> 1. strisce per organismi utili annuali: ogni anno <i>ex novo</i>, 2. strisce per organismi utili pluriennali: ogni cinque anni <i>ex novo</i>; b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: ogni cinque anni <i>ex novo</i>. <p>⁷bis In luoghi adatti, il Cantone può autorizzare una protrazione delle strisce per organismi utili pluriennali.</p> <p>⁸ Le strisce per organismi utili devono coprire:</p> <p>¹³ Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.</p>
<p>Art. 71c Contributo per una copertura adeguata del suolo</p> <p>¹ Il contributo per una copertura adeguata del suolo è versato per ettaro per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le colture principali sulla superficie coltiva aperta; b. i vigneti. <p>² Il contributo per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per gli ortaggi in pieno campo annuali, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione, le bacche annuali nonché le piante aromatiche e medicinali: se sull'insieme dell'azienda almeno il 70 per cento della rispettiva superficie è sempre coperto con una coltura o una coltura intercalare; b. per le altre colture principali sulla superficie coltiva aperta: <ul style="list-style-type: none"> 1. se entro sette settimane dal loro raccolto sull'insieme dell'azienda si impianta un'altra coltura, una coltura autunnale, una coltura intercalare o un sovescio 	<p>Art. 71c Contributo per una copertura adeguata del suolo</p> <p>¹ Il contributo per una copertura adeguata del suolo è versato per ettaro per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le seguenti colture principali sulla superficie coltiva aperta: <ul style="list-style-type: none"> 1. ortaggi in pieno campo annuali, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione, bacche annuali nonché piante aromatiche e medicinali annuali, 2. altre colture principali sulla superficie coltiva aperta; b. i vigneti. <p>² Il contributo per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera a numero 1, se sull'insieme dell'azienda almeno il 70 per cento della rispettiva superficie è sempre coperto con una coltura o una coltura intercalare; b. per le altre colture principali sulla superficie coltiva aperta, se sull'80 per cento delle superfici sulle quali la coltura principale è raccolta prima del 1° ottobre:

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>invernale, laddove le sottosemine contano come colture e le superfici con colture principali raccolte dopo il 30 settembre sono escluse, e</p> <p>2.²⁰ se fino al 15 febbraio dell'anno successivo non viene effettuata alcuna lavorazione del suolo nelle superfici coperte con colture, colture intercalari e sovescio invernale, laddove le superfici notificate ai sensi dell'articolo 71d capoverso 2 lettera a numero 2 o sulle quali viene impiantata ancora una coltura autunnale sono escluse.</p> <p>³ Il contributo per i vigneti è versato se:</p> <p>a. sull'insieme dell'azienda almeno il 70 per cento della superficie del vigneto è sempre inerbito;</p> <p>b. le vinacce sono riportate e distribuite sulla superficie del vigneto dell'azienda.</p> <p>⁴ La quantità di vinacce di cui al capoverso 3 lettera b deve equivalere almeno a quella ottenuta dalla vendemmia in azienda.</p>	<p>1. entro sette settimane dal suo raccolto si impianta un'altra coltura, una coltura autunnale, una coltura intercalare o un sovescio invernale, fermo restando che le sottosemine contano come colture, e</p> <p>2. fino al 15 febbraio dell'anno successivo su queste superfici non viene effettuata alcuna lavorazione del suolo, fermo restando che fanno eccezione le superfici su cui è impiantata un'altra coltura autunnale.</p> <p>³ Il contributo per i vigneti è versato se sull'insieme dell'azienda almeno il 70 per cento della superficie del vigneto è sempre inerbito:</p>
<p>Art. 71d Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva</p> <p>² Il contributo è versato se:</p> <p>b.²¹ ...</p>	<p><i>Art. 71d cpv. 2 lett. b</i></p> <p><i>Abrogata</i></p>
<p>Art. 71e</p> <p>² È versato se sull'insieme dell'azienda l'apporto di azoto non supera il 90 per cento del fabbisogno delle colture. Per allestire il bilancio si applica il metodo «Suisse-Bilanz» conformemente alla Guida «Suisse-Bilanz». Sono applicabili la versione della Guida «Suisse-Bilanz»²² in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.</p>	<p><i>Art. 71e cpv. 2 e 3</i></p> <p>² È versato se da un bilancio secondo il metodo «Suisse-Bilanz» di cui all'allegato 1 numero 2.1.1 risulta che sull'insieme dell'azienda l'apporto di azoto non supera il 90 per cento del fabbisogno delle colture.</p> <p>³ È versato altresì alle aziende che non superano i valori limite di cui all'allegato 1 numero 2.1.9 o all'allegato 1 numero 2.1.9d.</p>

²⁰ Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

²¹ Entra in vigore il 1° gen. 2024 (RU 2022 264, 737 n. III).

²² Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 73 Categorie di animali</p> <p>c. animali della specie caprina:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno, 2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno; <p>d. animali della specie ovina:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno, 2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno, 	<p><i>Art. 73 lett. c e d</i></p> <p>Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali:</p> <p>c. animali della specie caprina:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, 2. animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni; <p>d. animali della specie ovina:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, 2. animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni;
<p>Art. 115g²³ Disposizione transitoria della modifica del 13 aprile 2022</p> <p>² Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.2.9a lettere b e c i pagamenti diretti per il 2023 non vengono ridotti.</p>	<p><i>Art. 115g cpv. 2</i></p> <p>² Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.2.9a lettere b e c i pagamenti diretti per il 2023 e il 2024 non vengono ridotti.</p>
	<p><i>Art. 115h</i> Disposizione transitoria relativa alla modifica del</p> <p>Per gli alberi notificati prima dell'anno di contribuzione 2024 non si applica l'allegato 4 numero 12.2.5a.</p>
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 1²⁴</i></p> <p>(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4-8, 19-21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1, nonché 115f cpv. 1)</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 1</i></p> <p>(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4-8, 19-21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1 e 115f cpv. 1)</p> <p>Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate</p> <p><i>Rimando parentetico sotto il numero dell'allegato</i></p> <p>(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4-8, 19-21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 71e cpv. 3, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1 e 115f cpv. 1)</p>

²³ Introdotto dal n. I dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione																
	<p><i>N. 2.1.9d</i></p> <p>2.1.9d Il contributo di cui all'articolo 71e è versato se dal bilancio semplificato delle sostanze nutritive di cui ai numeri 2.1.9a–2.1.9c risulta un valore in UBG per ettaro di superficie fertilizzabile che non supera i seguenti valori limite:</p> <table border="1" data-bbox="1189 391 1926 699"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right;">Valore limite in UBG/ha di superficie fertilizzabile; per:</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Azoto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. zona di pianura</td> <td style="text-align: right;">1,8</td> </tr> <tr> <td>b. zona collinare</td> <td style="text-align: right;">1,45</td> </tr> <tr> <td>c. zona di montagna I</td> <td style="text-align: right;">1,3</td> </tr> <tr> <td>d. zona di montagna II</td> <td style="text-align: right;">1,0</td> </tr> <tr> <td>e. zona di montagna III</td> <td style="text-align: right;">0,8</td> </tr> <tr> <td>f. zona di montagna IV</td> <td style="text-align: right;">0,75</td> </tr> </tbody> </table>	Valore limite in UBG/ha di superficie fertilizzabile; per:		Azoto		a. zona di pianura	1,8	b. zona collinare	1,45	c. zona di montagna I	1,3	d. zona di montagna II	1,0	e. zona di montagna III	0,8	f. zona di montagna IV	0,75
Valore limite in UBG/ha di superficie fertilizzabile; per:																	
Azoto																	
a. zona di pianura	1,8																
b. zona collinare	1,45																
c. zona di montagna I	1,3																
d. zona di montagna II	1,0																
e. zona di montagna III	0,8																
f. zona di montagna IV	0,75																
<p>9 Fasce tampone</p> <p>9.6 Lungo i corsi d'acqua superficiali deve essere predisposta una fascia tampone di almeno 6 m di larghezza non arabile. Sono consentiti i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche e la concimazione a partire dal quarto metro. Nel caso di corsi d'acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d'acqua di cui all'articolo 41a OPAC²⁵ oppure, in virtù dell'articolo 41a capoverso 5 OPAC, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d'acqua, la fascia viene misurata a partire dalla linea di sponda. Per gli altri corsi d'acqua e le acque stagnanti la fascia viene misurata a partire dal limite superiore della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 2016²⁶.</p> <p>9.7 Lungo paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi devono essere rispettate le prescrizioni in materia di gestione e le dimensioni delle zone tampone di cui agli articoli 18a e 18b LPN²⁷.</p>	<p><i>N. 9.6 e 9.7</i></p> <p>9.6 Lungo corsi d'acqua superficiali e superfici di inventari di cui agli articoli 18a e 18b LPN²⁸, escluse le zone cuscinetto delimitate, deve essere predisposta una fascia tampone di almeno 6 m di larghezza. Questa può essere arata soltanto se la superficie è oggetto di una valorizzazione ecologica nel quadro dell'allegato 4 numero 1.1.4. Nel caso di corsi d'acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d'acqua di cui all'articolo 41a OPAC²⁹ oppure, in virtù dell'articolo 41a capoverso 5 OPAC, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d'acqua, la fascia viene misurata a partire dalla linea di sponda. Per gli altri corsi d'acqua e le acque stagnanti la fascia viene misurata a partire dal limite superiore della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 2017³⁰.</p> <p>9.7 <i>Abrogato</i></p>																

²⁴ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909), dal n. II delle O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497), del 16 set. 2016 (RU 2016 3291), dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033), dal n. II delle O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149), dell'11 nov. 2020 (RU 2020 5449), dal n. II cpv. 1 dell'O del 13 apr. 2022 (RU 2022 264) e dal n. I dell'O dell'UFAG del 5 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 652).

²⁵ RS 814.201

²⁶ Il promemoria può essere richiesto presso Agridea, 8315 Lindau.

²⁷ RS 451

²⁸ RS 451

²⁹ RS 814.201

³⁰ Il promemoria è consultabile su: www.agridea.ch > Indice > Pubblicazioni > Produzione vegetale > Aspetti legali e amministrativi.

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Allegato 2</i>³¹</p> <p>(art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)</p> <p>Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione</p> <p>4 Sistemi di pascolo per gli ovini</p> <p>4.1 Sorveglianza permanente</p> <p>4.1.1 La conduzione del gregge è effettuata da un pastore con cani e il gregge è condotto quotidianamente ai luoghi di pascolo scelti dal pastore.</p> <p>4.1.2 Il pascolo è suddiviso in settori e riportato su un piano.</p> <p>4.1.3 L'utilizzazione del pascolo è adeguata e omogenea, senza segni di sovrasfruttamento.</p> <p>4.1.4 La permanenza sul medesimo settore rispettivamente sul medesimo pascolo non supera due settimane e la stessa superficie è riutilizzata per il pascolo al più presto dopo quattro settimane.</p> <p>4.1.5 Il gregge è sorvegliato ininterrottamente.</p> <p>4.1.6 La scelta e l'utilizzazione dei rifugi per la notte sono effettuate in maniera da evitare danni ecologici.</p> <p>4.1.7 Viene tenuto un registro dei pascoli.</p> <p>4.1.8 Il pascolo può iniziare al più presto 20 giorni dopo lo scioglimento delle nevi.</p> <p>4.1.9 È autorizzato l'impiego di reti in materiale sintetico soltanto per la recinzione dei rifugi per la notte nonché, su terreni difficili o in caso di carico elevato di animali, quale supporto della gestione del pascolo durante il periodo di permanenza consentito. Dopo ogni avvicendamento di parco, le reti in materiale sintetico vengono immediatamente rimosse. Qualora l'impiego di reti in materiale sintetico provochi problemi agli animali selvatici, il Cantone può emanare disposizioni relative alla recinzione e, all'occorrenza, limitare il suo impiego ai rifugi per la notte.</p>	<p><i>Allegato 2</i></p> <p>(art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)</p> <p>Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione</p> <p><i>N. 4.1.5</i></p> <p><i>Abrogato</i></p> <p><i>N. 4.1.10</i></p> <p>4.1.10 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all'articolo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga ai numeri 4.1.4 e 4.1.6.</p>

³¹ Aggiornato dal n. II delle O del 16 set. 2016 (RU 2016 3291) e del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>4.2 Pascolo da rotazione</p> <p>4.2.1 Il pascolo avviene, per tutta la durata dell'estivazione, in parchi cintati o chiaramente delimitati da elementi naturali.</p> <p>4.2.2 L'utilizzazione del pascolo è adeguata e omogenea, senza segni di sovrasfruttamento.</p> <p>4.2.3 La rotazione è regolare e tiene conto della superficie dei parchi, del carico e delle condizioni locali.</p> <p>4.2.4 Lo stesso parco è adibito al pascolo per due settimane al massimo e riutilizzato a tal fine al più presto dopo quattro settimane.</p> <p>4.2.5 I parchi sono riportati su un piano.</p> <p>4.2.6 Viene tenuto un registro dei pascoli.</p> <p>4.2.7 Il pascolo può iniziare al più presto 20 giorni dopo lo scioglimento delle nevi.</p> <p>4.2.8 Per le reti in materiale sintetico si applica il numero 4.1.9.</p> <p>4.2a Pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge</p> <p>4.2a.1 Si applicano le disposizioni di cui al numero 4.2.</p> <p>4.2a.2 I provvedimenti di protezione del gregge si basano sulle misure di protezione ragionevolmente esigibili secondo l'articolo 10^{quinquies} capoverso 1 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988³² sulla caccia.</p>	<p><i>N. 4.2.9</i></p> <p>4.2.9 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all'articolo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga al numero 4.2.4.</p> <p><i>N. 4.2a</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 4³³</i></p> <p style="text-align: center;">(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)</p> <p>Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità</p> <p>A Superfici per la promozione della biodiversità</p> <p>1 Prati sfruttati in modo estensivo</p> <p>1.1 Livello qualitativo I</p> <p>1.1.4 In caso di superfici con composizione botanica insoddisfacente e previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, l'autorità cantonale può autorizzare un'adeguata forma di gestione o la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 4</i></p> <p style="text-align: center;">(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)</p> <p>Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità</p> <p>A Superfici per la promozione della biodiversità</p> <p><i>N. 1.1.4</i></p> <p>1.1.4 In caso di superfici con composizione floristica insoddisfacente e previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, l'autorità cantonale può autorizzare un'adeguata forma di gestione o la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>1.2 Livello qualitativo II</p> <p>1.2.1 La qualità botanica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.</p>	<p><i>N. 1.2.1</i></p> <p>1.2.1 La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.</p>
<p>2 Prati sfruttati in modo poco intensivo</p> <p>2.1 Livello qualitativo I</p> <p>2.1.1 Per ettaro e anno è ammessa una concimazione con 30 kg al massimo di azoto disponibile. L'azoto può essere apportato soltanto sotto forma di letame o compost. Se sull'insieme dell'azienda sono disponibili soltanto sistemi per spandere il liquame completo sono ammesse piccole dosi (massimo 15 kg di azoto disponibile per ha e dose) di liquame completo diluito, tuttavia non precedentemente il primo sfalcio.</p> <p>2.2 Livello qualitativo II</p> <p>2.2.1 La qualità botanica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.</p>	<p><i>N. 2.1.1</i></p> <p>2.1.1 Per ettaro e anno è ammessa una concimazione con 30 kg al massimo di azoto disponibile. Si può spargere solo letame o compost. Se sull'insieme dell'azienda sono disponibili soltanto sistemi per spandere il liquame completo sono ammesse piccole dosi (max. 15 kg di azoto disponibile per ha e dose) di liquame completo diluito, tuttavia non precedentemente il primo sfalcio.</p> <p><i>N. 2.2.1</i></p> <p>2.2.1 La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.</p>
<p>3 Pascoli sfruttati in modo estensivo</p> <p>3.2 Livello qualitativo II</p> <p>3.2.1 La qualità botanica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.</p>	<p><i>N. 3.2.1</i></p> <p>3.2.1 La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.</p>

³² RS **922.01**

³³ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 ott. 2014 (RU **2014** 3909), dai n. II delle O del 28 ott. 2015 (RU **2015** 4497), del 16 set. 2016 (RU **2016** 3291), dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 ott. 2017 (RU **2017** 6033), dai n. II delle O del 31 ott. 2018 (RU **2018** 4149), del 3 nov. 2021 (RU **2021** 682), dal n. II cpv. 1 dell'O del 13 apr. 2022 (RU **2022** 264) e dal n. II dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 737).

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>4.2 Livello qualitativo II</p> <p>4.2.1 La qualità botanica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.</p>	<p><i>N. 4.2.1</i></p> <p>4.2.1 La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.</p>
<p>5 Terreni da strame</p> <p>5.2 Livello qualitativo II</p> <p>5.2.1 La qualità botanica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.</p>	<p><i>N. 5.2.1</i></p> <p>5.2.1 La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.</p>
<p>7 Prato rivierasco</p> <p>7.1 Livello qualitativo I</p> <p>7.1.1 Le superfici devono essere falciate almeno una volta all'anno.</p> <p>7.1.2 Le superfici possono essere soltanto falciate. Se le condizioni del suolo sono favorevoli e non è stato convenuto altrimenti, tra il 1° settembre e il 30 novembre esse possono essere adibite al pascolo.</p> <p>7.1.3 La larghezza massima non deve essere superiore a 12 m. In caso di spazi maggiori riservati alle acque la larghezza massima può corrispondere alla distanza dal corso d'acqua fino al limite dello spazio riservato alle acque stabilito conformemente all'articolo 41a OPAc³⁴.</p>	<p><i>N. 7.1.2 e 7.1.4</i></p> <p>7.1.2 Durante il periodo di vegetazione fino al 30 novembre le superfici possono essere utilizzate cautamente per il pascolo.</p> <p>7.1.4 È ammessa la concimazione da parte degli animali al pascolo. Sul pascolo non devono essere apportati foraggi.</p>
<p>10 Fasce di colture estensive in campicoltura</p> <p>10.1 Livello qualitativo I</p> <p>10.1.1 Definizione: fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. che si trovano sull'intera lunghezza delle colture campicole; e b. seminate con cereali, colza, girasoli, leguminose a granelli o lino. 	<p><i>N. 10.1.1 lett. B</i></p> <p>10.1.1 Definizione: fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> b. seminate con cereali, miglio, colza, girasoli, leguminose a granelli o lino.

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>12 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi</p> <p>12.1 Livello qualitativo I</p> <p>12.1.5 I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca uno sviluppo e una capacità di resa normali degli alberi. Vanno rispettate le indicazioni dei mezzi didattici usuali.</p> <p>12.2 Livello qualitativo II</p> <p>12.2.5 La distanza tra i singoli alberi può essere di 30 m al massimo.</p>	<p><i>N. 12.1.5</i></p> <p>12.1.5 I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca uno sviluppo e una capacità di resa normali degli alberi. La distanza dal bosco deve essere almeno di 10 m, misurata dal centro del tronco ai margini del bosco.</p> <p><i>N. 12.1.8</i></p> <p>12.1.8 Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi il cui tronco dista meno di 10 metri dalle siepi, dai boschetti campestri e rivieraschi nonché dai corsi d'acqua non devono essere trattati con prodotti fitosanitari.</p> <p><i>N. 12.2.5a</i></p> <p>12.2.5a La distanza tra i singoli alberi deve essere almeno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alberi da frutto a nocciolo e a granelli, ciliegi esclusi: 8 m; b. ciliegi, noci e castagni: 10 m.
<p>14 Vigneti con biodiversità naturale</p> <p>14.2 Livello qualitativo II</p> <p>14.2.1 La qualità botanica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.</p>	<p><i>N. 14.2.1</i></p> <p>14.2.1 La qualità floristica di cui all'articolo 59 è rilevata sulla base di piante indicatrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.</p>
<p>15 Superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione</p> <p>15.1 Livello qualitativo II</p> <p>15.1.4 Durante il periodo obbligatorio la qualità biologica e la dimensione della superficie devono rimanere almeno costanti.</p>	<p><i>N. 15.1.4</i></p> <p>15.1.4 Durante il periodo obbligatorio la qualità floristica e la dimensione della superficie devono rimanere almeno costanti.</p>

Allegato 4a(art. 58a cpv. 1 e 2 nonché 71b cpv. 5 e 5^{bis})**Miscele di sementi adatte alle superfici per la promozione della biodiversità e alle strisce per organismi utili****A Criteri per la valutazione di miscele di sementi per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili**

1. Benefici ecologici e agronomici

- 1.1 Vengono promosse o salvaguardate specie autoctone e habitat pregiati per animali o piante.
- 1.2 Viene conservata o promossa la varietà genetica della flora e della fauna selvatiche.
- 1.3 Vengono promossi o salvaguardati i servizi ecosistemici, in particolare l'impollinazione, la regolazione dei parassiti, la difesa contro l'erosione e la fertilità del suolo.
- 1.4 È garantita l'idoneità alla pratica in termini di impianto, cura, andamento della fioritura, invasione delle malerbe e costi.
- 1.5 Viene considerato il contesto biogeografico di cui alla pubblicazione del 2022³⁵ «Die biogeografischen Regionen der Schweiz».

2. Rischi

- 2.1 Potenziale di danno inesistente o basso da parte di parassiti e specie vegetali indesiderate nelle colture limitrofe o successive, soprattutto per quanto riguarda le specie di nuova introduzione, le specie potenzialmente invasive, le piante agronomiche problematiche e la trasmissione di parassiti e malattie.
- 2.2 Le specie esotiche vengono utilizzate soltanto in casi eccezionali. Il beneficio delle specie esotiche è chiaramente identificabile e la scelta è giustificata. Non è consentito l'utilizzo di specie di cui alla pubblicazione dell'UFAM del 2022³⁶ «Specie esotiche in Svizzera».
- 2.3 La provenienza delle sementi è nota e si tiene conto del contesto biogeografico, soprattutto nel caso di piante spontanee.
- 2.4 Il valore aggiunto rispetto all'habitat sostituito è chiaramente riconoscibile e i possibili effetti di competizione con gli habitat esistenti sono esclusi o evitati con misure di accompagnamento.

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p>3. Metodologia</p> <p>3.1 Sono definiti obiettivi specifici quali habitat nonché varietà e funzione dell'habitat.</p> <p>3.2 La scelta delle specie vegetali è scientificamente fondata e in linea con l'obiettivo prefissato. Si tiene conto delle possibili alternative e delle conoscenze degli esperti.</p> <p>3.3 Sono state considerate le esperienze fatte nella pratica.</p> <p>3.4 L'effetto positivo in vista degli obiettivi è scientificamente provato.</p> <p>3.5 I metodi utilizzati sono applicati in modo mirato.</p> <p>3.6 Per ogni aspetto sono disponibili dati convalidati statisticamente sull'arco diversi anni e per le regioni di coltivazione rappresentative.</p> <p>3.7 Sono disponibili studi replicati sufficientemente dal profilo territoriale e temporale (esperimenti in serra, in semi-campo o in campo).</p> <p>3.8 È possibile trarre conclusioni chiare sulla base degli aspetti da esaminare.</p> <p>3.9 Esiste una proposta di monitoraggio a lungo termine ed è garantita l'efficacia dell'attuazione nella pratica.</p> <p>B Miscela di sementi adatte alle superfici per la promozione della biodiversità e alle strisce per organismi utili</p> <p>Per i seguenti campi di applicazione sono adatte le miscele indicate di seguito:</p> <p>1. Maggesi fioriti (art. 55 cpv. 1 lett. h):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. maggese fiorito versione integrale; b. maggese fiorito versione di base. <p>2. Maggesi da rotazione (art. 55 cpv. 1 lett. i):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. maggese da rotazione versione integrale; b. maggese da rotazione versione di base. <p>3. Striscia su superficie coltiva (art. 55 cpv. 1 lett. k):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. striscia versione secca; b. striscia versione umida. <p>4. Strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta (art. 71b cpv. 1 lett. a):</p>

³⁵ Consultabile su: www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Paesaggio > Pubblicazioni e studi > Die biogeografischen Regionen der Schweiz.

³⁶ Consultabile su: www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Biodiversità > Pubblicazioni e studi > Specie esotiche in Svizzera.

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<ul style="list-style-type: none"> a. strisce per organismi utili versione integrale annuali; b. strisce per organismi utili versione di base annuali; c. strisce per organismi utili per brassicacee annuali; d. strisce per organismi utili per colture primaverili annuali; e. strisce per organismi utili per colture autunnali annuali; f. strisce per organismi utili per i Cantoni Grigioni, Ticino, Vallese annuali; g. strisce per organismi utili per colture sulla superficie coltiva aperta pluriennali. <p>5. Strisce per organismi utili nelle colture perenni (art. 71b cpv. 1 lett. b):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. strisce per organismi utili per la frutticoltura pluriennali (art. 71b cpv. 1 lett. b n. 2, 3 e 4); b. strisce per organismi utili per la viticoltura pluriennali (art. 71b cpv. 1 lett. b n. 1, 3 e 4).
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 6³⁷</i> (art. 72 cpv. 2 e 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1, nonché 115d cpv. 1)</p> <p>Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali</p> <p>C Esigenze dei contributi per il pascolo</p> <p>2 Animali della specie bovina e bufali</p> <p>2.2 La superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo conformemente al numero 2.1 lettera a, gli animali possano coprire almeno il 70 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli. Sono esclusi i vitelli di età inferiore a 160 giorni.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 6</i> (art. 72 cpv. 2 e 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1 nonché 115d cpv. 1)</p> <p>Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali</p> <p>C Esigenze dei contributi per il pascolo</p> <p><i>N. 2.2 terza frase</i></p> <p>2.2 Se in autunno la crescita delle piante termina prima di fine ottobre, la copertura di almeno il 70 per cento del fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli non deve più essere garantita ingrandendo la superficie del pascolo.</p>

³⁷ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033). Aggiornato dai n. II delle O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149), dell'11 nov. 2020 (RU 2020 5449), dalla correzione del 5 lug. 2021 (RU 2021 416), dal n. II dell'O del 3 nov. 2021 (RU 2021 682) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 7</i>³⁸ (art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)</p> <p>Aliquote dei contributi</p> <p>1.6 Contributo d'estivazione</p> <p>1.6.1 Il contributo d'estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta per anno:</p> <p>a. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge 500 fr. per CN</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 7</i> (art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)</p> <p>Aliquote dei contributi</p> <p><i>N. 1.6.1 lett. a</i></p> <p>1.6.1 Il contributo d'estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta per anno:</p> <p>a. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sorvegliato 400 fr. per CN</p>
<p>1.6.2 Il contributo supplementare è calcolato in base al carico effettivo e ammonta per anno: per vacche lattifere, pecore lattifere e capre lattifere 40 fr. per CN</p>	<p><i>N. 1.6.2</i></p> <p>1.6.2 Il contributo supplementare per la produzione lattiera è calcolato in base al carico effettivo e ammonta per anno: per vacche lattifere, pecore lattifere e capre lattifere 40 fr. per CN</p>
	<p><i>N. 1.6.3</i></p> <p>1.6.3 Il contributo supplementare per l'attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame è calcolato in base al carico effettivo e ammonta per anno:</p> <p>a. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione 250 fr. per CN</p> <p>b. per le pecore lattifere 250 fr. per CN</p> <p>c. per le capre lattifere 250 fr. per CN</p> <p>d. per gli animali della specie bovina e i bufali, di età inferiore a 365 giorni 250 fr. per CN</p>
<p>2 Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento</p> <p>2.1 Contributo di base</p> <p>2.1.1 Il contributo di base ammonta a 700 franchi per ettaro e anno.</p> <p>2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 lettere a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 350 franchi per ettaro e anno.</p>	<p><i>N. 2.1.1 e 2.1.2</i></p> <p>2.1.1 Il contributo di base ammonta a 600 per ettaro e anno.</p> <p>2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 300 franchi per ettaro e anno.</p>

³⁸ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909), dai n. II delle O del 20 mag. 2015 (RU 2015 1743), del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497), del 16 set. 2016 (RU 2016 3291), dal n. I dell'O del 15 feb. 2017 (RU 2017 691), dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033), dal n. II dell'O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149), dal n. II cpv. 1 dell'O del 13 apr. 2022 (RU 2022 264) e dal n. II e III dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione																																																																																				
<p>2.2 Contributo per le difficoltà di produzione</p> <p>2.2.1 Il contributo per le difficoltà di produzione per ettaro e anno ammonta a:</p> <table border="0"> <tr> <td>a. nella zona collinare</td> <td>290 fr.</td> </tr> <tr> <td>b. nella zona di montagna I</td> <td>410 fr.</td> </tr> <tr> <td>c. nella zona di montagna II</td> <td>450 fr.</td> </tr> <tr> <td>d. nella zona di montagna III</td> <td>470 fr.</td> </tr> <tr> <td>e. nella zona di montagna IV</td> <td>490 fr.</td> </tr> </table>	a. nella zona collinare	290 fr.	b. nella zona di montagna I	410 fr.	c. nella zona di montagna II	450 fr.	d. nella zona di montagna III	470 fr.	e. nella zona di montagna IV	490 fr.	<p><i>N. 2.2.1</i></p> <p>2.2.1 Il contributo per le difficoltà di produzione per ettaro e anno ammonta a:</p> <table border="0"> <tr> <td>a. nella zona collinare</td> <td>390 fr.</td> </tr> <tr> <td>b. nella zona di montagna I</td> <td>510 fr.</td> </tr> <tr> <td>c. nella zona di montagna II</td> <td>550 fr.</td> </tr> <tr> <td>d. nella zona di montagna III</td> <td>570 fr.</td> </tr> <tr> <td>e. nella zona di montagna IV</td> <td>590 fr.</td> </tr> </table>	a. nella zona collinare	390 fr.	b. nella zona di montagna I	510 fr.	c. nella zona di montagna II	550 fr.	d. nella zona di montagna III	570 fr.	e. nella zona di montagna IV	590 fr.																																																																
a. nella zona collinare	290 fr.																																																																																				
b. nella zona di montagna I	410 fr.																																																																																				
c. nella zona di montagna II	450 fr.																																																																																				
d. nella zona di montagna III	470 fr.																																																																																				
e. nella zona di montagna IV	490 fr.																																																																																				
a. nella zona collinare	390 fr.																																																																																				
b. nella zona di montagna I	510 fr.																																																																																				
c. nella zona di montagna II	550 fr.																																																																																				
d. nella zona di montagna III	570 fr.																																																																																				
e. nella zona di montagna IV	590 fr.																																																																																				
<p>3 Contributi per la biodiversità</p> <p>3.1 Contributo per la qualità</p> <p>3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="2">Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> </tr> <tr> <th>fr./ha e anno</th> <th>fr./ha e anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>1. Prati sfruttati in modo estensivo</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Zona di pianura</td> <td>1080</td> <td>1920</td> </tr> <tr> <td>b. Zona collinare</td> <td>860</td> <td>1840</td> </tr> <tr> <td>c. Zone di montagna I e II</td> <td>500</td> <td>1700</td> </tr> <tr> <td>d. Zone di montagna III e IV</td> <td>450</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td><i>3. Prati sfruttati in modo poco intensivo</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Zona di pianura – zona di montagna II</td> <td>450</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>b. Zone di montagna III e IV</td> <td>450</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td><i>4. Pascoli estensivi e pascoli boschivi</i></td> <td>450</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td><i>11. Prato rivierasco</i></td> <td>450</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3.2 Contributo per l'interconnessione</p> <p>3.2.1 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti contributi per anno:</p> <table border="0"> <tr> <td>a. per ettaro di pascoli estensivi e pascoli boschivi</td> <td>500 fr.</td> </tr> </table>		Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi		I	II	fr./ha e anno	fr./ha e anno	<i>1. Prati sfruttati in modo estensivo</i>			a. Zona di pianura	1080	1920	b. Zona collinare	860	1840	c. Zone di montagna I e II	500	1700	d. Zone di montagna III e IV	450	1100	<i>3. Prati sfruttati in modo poco intensivo</i>			a. Zona di pianura – zona di montagna II	450	1200	b. Zone di montagna III e IV	450	1000	<i>4. Pascoli estensivi e pascoli boschivi</i>	450	700	<i>11. Prato rivierasco</i>	450		a. per ettaro di pascoli estensivi e pascoli boschivi	500 fr.	<p><i>N. 3.1.1 n. 1, 3, 4 e 11</i></p> <p>3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="2">Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> </tr> <tr> <th>fr./ha e anno</th> <th>fr./ha e anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>1. Prati sfruttati in modo estensivo</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Zona di pianura</td> <td>780</td> <td>1920</td> </tr> <tr> <td>b. Zona collinare</td> <td>560</td> <td>1840</td> </tr> <tr> <td>c. Zone di montagna I e II</td> <td>300</td> <td>1700</td> </tr> <tr> <td>d. Zone di montagna III e IV</td> <td>300</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td><i>3. Prati sfruttati in modo poco intensivo</i></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Zona di pianura</td> <td>300</td> <td>1540</td> </tr> <tr> <td>b. Zona collinare</td> <td>300</td> <td>1470</td> </tr> <tr> <td>c. Zone di montagna I e II</td> <td>300</td> <td>1360</td> </tr> <tr> <td>d. Zone di montagna III e IV</td> <td>300</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td><i>4. Pascoli estensivi e pascoli boschivi</i></td> <td>300</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td><i>11. Prato rivierasco</i></td> <td>300</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>N. 3.2.1 lett. a</i></p> <p>3.2.1 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti contributi per anno:</p> <table border="0"> <tr> <td>a. per ettaro delle superfici di cui al numero 3.1.1 numeri 4 e 14</td> <td>500 fr.</td> </tr> </table>		Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi		I	II	fr./ha e anno	fr./ha e anno	<i>1. Prati sfruttati in modo estensivo</i>			a. Zona di pianura	780	1920	b. Zona collinare	560	1840	c. Zone di montagna I e II	300	1700	d. Zone di montagna III e IV	300	1100	<i>3. Prati sfruttati in modo poco intensivo</i>			a. Zona di pianura	300	1540	b. Zona collinare	300	1470	c. Zone di montagna I e II	300	1360	d. Zone di montagna III e IV	300	1000	<i>4. Pascoli estensivi e pascoli boschivi</i>	300	700	<i>11. Prato rivierasco</i>	300		a. per ettaro delle superfici di cui al numero 3.1.1 numeri 4 e 14	500 fr.
		Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi																																																																																			
		I	II																																																																																		
	fr./ha e anno	fr./ha e anno																																																																																			
<i>1. Prati sfruttati in modo estensivo</i>																																																																																					
a. Zona di pianura	1080	1920																																																																																			
b. Zona collinare	860	1840																																																																																			
c. Zone di montagna I e II	500	1700																																																																																			
d. Zone di montagna III e IV	450	1100																																																																																			
<i>3. Prati sfruttati in modo poco intensivo</i>																																																																																					
a. Zona di pianura – zona di montagna II	450	1200																																																																																			
b. Zone di montagna III e IV	450	1000																																																																																			
<i>4. Pascoli estensivi e pascoli boschivi</i>	450	700																																																																																			
<i>11. Prato rivierasco</i>	450																																																																																				
a. per ettaro di pascoli estensivi e pascoli boschivi	500 fr.																																																																																				
	Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi																																																																																				
	I	II																																																																																			
	fr./ha e anno	fr./ha e anno																																																																																			
<i>1. Prati sfruttati in modo estensivo</i>																																																																																					
a. Zona di pianura	780	1920																																																																																			
b. Zona collinare	560	1840																																																																																			
c. Zone di montagna I e II	300	1700																																																																																			
d. Zone di montagna III e IV	300	1100																																																																																			
<i>3. Prati sfruttati in modo poco intensivo</i>																																																																																					
a. Zona di pianura	300	1540																																																																																			
b. Zona collinare	300	1470																																																																																			
c. Zone di montagna I e II	300	1360																																																																																			
d. Zone di montagna III e IV	300	1000																																																																																			
<i>4. Pascoli estensivi e pascoli boschivi</i>	300	700																																																																																			
<i>11. Prato rivierasco</i>	300																																																																																				
a. per ettaro delle superfici di cui al numero 3.1.1 numeri 4 e 14	500 fr.																																																																																				

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione																																																																																																																																																		
<p>5 Contributi per i sistemi di produzione</p> <p>5.8 Contributo per una copertura adeguata del suolo</p> <p>5.8.1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo per ettaro e anno ammonta a:</p> <p>a. per le colture principali sulla superficie coltiva aperta, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo annuali, le colture di bacche nonché le piante aromatiche e medicinali 250 fr.</p> <p>b. per gli ortaggi in pieno campo annuali (fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione), le colture di bacche nonché le piante aromatiche e medicinali sulla superficie coltiva aperta e per la vite 1000 fr.</p>	<p><i>N. 5.8.1</i></p> <p>5.8.1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo per ettaro e anno ammonta a:</p> <p>a. per le colture principali:</p> <p>1. per gli ortaggi in pieno campo annuali, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione, le bacche annuali nonché le piante aromatiche e medicinali annuali sulla superficie coltiva aperta 1000 fr.</p> <p>2. per le altre colture principali sulla superficie coltiva aperta 200 fr.</p> <p>b. per i vigneti 600 fr.</p>																																																																																																																																																		
<p>5.12 Contributi per il benessere degli animali</p> <p>5.12.1 I contributi per il benessere degli animali per categoria di animali e anno ammontano a:</p> <table border="1" data-bbox="235 699 981 1401"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Categoria di animali</th> <th colspan="3">Contributo (fr./UBG)</th> </tr> <tr> <th>SSRA</th> <th>URA</th> <th>Pascolo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">a. Categorie di animali della specie bovina e bufali:</td> </tr> <tr> <td>1. vacche da latte</td> <td>90</td> <td>190</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>2. altre vacche</td> <td>90</td> <td>190</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto</td> <td>90</td> <td>190</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni</td> <td>90</td> <td>190</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni</td> <td>–</td> <td>370</td> <td>530</td> </tr> <tr> <td>6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni</td> <td>90</td> <td>190</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni</td> <td>90</td> <td>190</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni</td> <td>90</td> <td>190</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni</td> <td>–</td> <td>370</td> <td>530</td> </tr> <tr> <td colspan="4">b. Categorie di animali della specie equina:</td> </tr> <tr> <td>1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni</td> <td>90</td> <td>190</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>2. stalloni, di età superiore a 900 giorni</td> <td>–</td> <td>190</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>3. animali, di età inferiore a 900 giorni</td> <td>–</td> <td>190</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td colspan="4">c. Categorie di animali della specie caprina:</td> </tr> <tr> <td>1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno</td> <td>90</td> <td>190</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno</td> <td>–</td> <td>190</td> <td>–</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria di animali	Contributo (fr./UBG)			SSRA	URA	Pascolo	a. Categorie di animali della specie bovina e bufali:				1. vacche da latte	90	190	350	2. altre vacche	90	190	350	3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto	90	190	350	4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	90	190	350	5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni	–	370	530	6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni	90	190	350	7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni	90	190	350	8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	90	190	350	9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni	–	370	530	b. Categorie di animali della specie equina:				1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni	90	190	–	2. stalloni, di età superiore a 900 giorni	–	190	–	3. animali, di età inferiore a 900 giorni	–	190	–	c. Categorie di animali della specie caprina:				1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno	90	190	–	2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno	–	190	–	<p><i>N. 5.12.1</i></p> <p>N. 5.12.1 I contributi per il benessere degli animali per categoria di animali e anno ammontano</p> <p>a:</p> <table border="1" data-bbox="1187 715 1933 1401"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Categoria di animali</th> <th colspan="3">Contributo (fr. per UBG)</th> </tr> <tr> <th>SSRA</th> <th>URA</th> <th>Pascolo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">a. Categorie di animali della specie bovina e bufali:</td> </tr> <tr> <td>1. vacche da latte</td> <td>75</td> <td>190</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>2. altre vacche</td> <td>75</td> <td>190</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto</td> <td>75</td> <td>190</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni</td> <td>75</td> <td>190</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni</td> <td>–</td> <td>370</td> <td>530</td> </tr> <tr> <td>6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni</td> <td>75</td> <td>190</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni</td> <td>75</td> <td>190</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni</td> <td>75</td> <td>190</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni</td> <td>–</td> <td>370</td> <td>530</td> </tr> <tr> <td colspan="4">b. Categorie di animali della specie equina:</td> </tr> <tr> <td>1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni</td> <td>75</td> <td>190</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>2. stalloni, di età superiore a 900 giorni</td> <td>–</td> <td>190</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>3. animali, di età inferiore a 900 giorni</td> <td>–</td> <td>190</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td colspan="4">c. Categorie di animali della specie caprina:</td> </tr> <tr> <td>1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni</td> <td>75</td> <td>190</td> <td>–</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria di animali	Contributo (fr. per UBG)			SSRA	URA	Pascolo	a. Categorie di animali della specie bovina e bufali:				1. vacche da latte	75	190	350	2. altre vacche	75	190	350	3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto	75	190	350	4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	75	190	350	5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni	–	370	530	6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni	75	190	350	7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni	75	190	350	8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	75	190	350	9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni	–	370	530	b. Categorie di animali della specie equina:				1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni	75	190	–	2. stalloni, di età superiore a 900 giorni	–	190	–	3. animali, di età inferiore a 900 giorni	–	190	–	c. Categorie di animali della specie caprina:				1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni	75	190	–
Categoria di animali		Contributo (fr./UBG)																																																																																																																																																	
	SSRA	URA	Pascolo																																																																																																																																																
a. Categorie di animali della specie bovina e bufali:																																																																																																																																																			
1. vacche da latte	90	190	350																																																																																																																																																
2. altre vacche	90	190	350																																																																																																																																																
3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto	90	190	350																																																																																																																																																
4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	90	190	350																																																																																																																																																
5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni	–	370	530																																																																																																																																																
6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni	90	190	350																																																																																																																																																
7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni	90	190	350																																																																																																																																																
8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	90	190	350																																																																																																																																																
9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni	–	370	530																																																																																																																																																
b. Categorie di animali della specie equina:																																																																																																																																																			
1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni	90	190	–																																																																																																																																																
2. stalloni, di età superiore a 900 giorni	–	190	–																																																																																																																																																
3. animali, di età inferiore a 900 giorni	–	190	–																																																																																																																																																
c. Categorie di animali della specie caprina:																																																																																																																																																			
1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno	90	190	–																																																																																																																																																
2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno	–	190	–																																																																																																																																																
Categoria di animali	Contributo (fr. per UBG)																																																																																																																																																		
	SSRA	URA	Pascolo																																																																																																																																																
a. Categorie di animali della specie bovina e bufali:																																																																																																																																																			
1. vacche da latte	75	190	350																																																																																																																																																
2. altre vacche	75	190	350																																																																																																																																																
3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto	75	190	350																																																																																																																																																
4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	75	190	350																																																																																																																																																
5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni	–	370	530																																																																																																																																																
6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni	75	190	350																																																																																																																																																
7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni	75	190	350																																																																																																																																																
8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni	75	190	350																																																																																																																																																
9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni	–	370	530																																																																																																																																																
b. Categorie di animali della specie equina:																																																																																																																																																			
1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni	75	190	–																																																																																																																																																
2. stalloni, di età superiore a 900 giorni	–	190	–																																																																																																																																																
3. animali, di età inferiore a 900 giorni	–	190	–																																																																																																																																																
c. Categorie di animali della specie caprina:																																																																																																																																																			
1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni	75	190	–																																																																																																																																																

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>d. Categorie di animali della specie ovina:</p> <p>1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno – 190 –</p> <p>2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno – 190 –</p> <p>e. Categorie di animali della specie suina:</p> <p>1. verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi – 165 –</p> <p>2. scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi 155 370 –</p> <p>3. scrofe da allevamento in lattazione 155 165 –</p> <p>4. suinetti svezzati 155 165 –</p> <p>5. rimonte, di età inferiore a 6 mesi e suini da ingrasso 155 165 –</p> <p>f. Conigli:</p> <p>1. coniglie da riproduzione con almeno 4 figliate all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa 280 – –</p> <p>2. animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni 280 – –</p> <p>g. Pollame da reddito:</p> <p>1. galline produttrici di uova da cova e galli 280 290 –</p> <p>2. galline produttrici di uova di consumo 280 290 –</p> <p>3. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova 280 290 –</p> <p>4. polli da ingrasso 280 290 –</p> <p>5. tacchini 280 290 –</p> <p>h. Animali selvatici:</p> <p>1. cervi – 80 –</p> <p>2. bisonti – 80 –</p>	<p>2. animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni – 190 –</p> <p>d. Categorie di animali della specie ovina:</p> <p>1. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni – 190 –</p> <p>2. animali di sesso maschile, di età superiore a 365 giorni – 190 –</p> <p>e. Categorie di animali della specie suina:</p> <p>1. verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi – 165 –</p> <p>2. scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a 6 mesi 130 370 –</p> <p>3. scrofe da allevamento in lattazione 130 165 –</p> <p>4. suinetti svezzati 130 165 –</p> <p>5. rimonte, di età inferiore a 6 mesi e suini da ingrasso 130 165 –</p> <p>f. Conigli:</p> <p>1. coniglie da riproduzione con almeno 4 figliate all'anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa 235 – –</p> <p>2. animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni 235 – –</p> <p>g. Pollame da reddito:</p> <p>1. galline produttrici di uova da cova e galli 235 290 –</p> <p>2. galline produttrici di uova di consumo 235 290 –</p> <p>3. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova 235 290 –</p> <p>4. polli da ingrasso 235 290 –</p> <p>5. tacchini 235 290 –</p> <p>h. Animali selvatici:</p> <p>1. cervi – 80 –</p> <p>2. bisonti – 80 –</p>
<p>5.13 Contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche</p> <p>5.13.1 Il contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche per UBG ammonta a:</p> <p>a. per le vacche da latte: tra 10 franchi con una media di 3 parti e 200 franchi con una media di 7 parti e oltre;</p> <p>b. per le altre vacche: tra 10 franchi con una media di 4 parti e 200 franchi con una media di 8 parti e oltre.</p>	<p><i>N. 5.13.1</i></p> <p>5.13.1 Il contributo per la durata d'utilizzo prolungata delle vacche per UBG ammonta a:</p> <p>a. per le vacche da latte: tra 10 franchi con una media di 3 parti e 100 franchi con una media di 7 parti e oltre;</p> <p>b. per le altre vacche: tra 10 franchi con una media di 4 parti e 100 franchi con una media di 8 parti e oltre.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione												
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 8³⁹</i> (art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f cpv. 2 e 115g cpv. 2)</p> <p>Riduzione dei pagamenti diretti</p> <p>2 Riduzione dei contributi delle aziende gestite tutto l'anno</p> <p>2.2 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate</p> <p>2.2.5 Fasce tampone</p> <table border="1" data-bbox="159 501 981 608"> <thead> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th> <th>Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>b. Fasce tampone inesistenti lungo boschi, siepi, boschetti campestri e rivieraschi e corsi d'acqua, larghezza insufficiente o lacuna nelle prescrizioni in materia di gestione (all. 1 n. 9)</td> <td>15 fr./m, min. 200 fr., max. 2000 fr.; riduzione da 10 m per azienda sull'intera lunghezza</td> </tr> </tbody> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	b. Fasce tampone inesistenti lungo boschi, siepi, boschetti campestri e rivieraschi e corsi d'acqua, larghezza insufficiente o lacuna nelle prescrizioni in materia di gestione (all. 1 n. 9)	15 fr./m, min. 200 fr., max. 2000 fr.; riduzione da 10 m per azienda sull'intera lunghezza	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 8</i> (art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f cpv. 2 e 115g cpv. 2)</p> <p>Riduzione dei pagamenti diretti</p> <p><i>N. 2.2.5 lett. b</i></p> <table border="1" data-bbox="1108 475 1930 608"> <thead> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th> <th>Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>b. Fasce tampone inesistenti lungo boschi, siepi, boschetti campestri e rivieraschi, corsi d'acqua e superfici di inventari; larghezza insufficiente o lacuna nelle prescrizioni in materia di gestione (all. 1 n. 9).</td> <td>15 fr./m, min. 200 fr., max. 2000 fr.; riduzione da 10 m per azienda sull'intera larghezza</td> </tr> </tbody> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	b. Fasce tampone inesistenti lungo boschi, siepi, boschetti campestri e rivieraschi, corsi d'acqua e superfici di inventari; larghezza insufficiente o lacuna nelle prescrizioni in materia di gestione (all. 1 n. 9).	15 fr./m, min. 200 fr., max. 2000 fr.; riduzione da 10 m per azienda sull'intera larghezza				
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione												
b. Fasce tampone inesistenti lungo boschi, siepi, boschetti campestri e rivieraschi e corsi d'acqua, larghezza insufficiente o lacuna nelle prescrizioni in materia di gestione (all. 1 n. 9)	15 fr./m, min. 200 fr., max. 2000 fr.; riduzione da 10 m per azienda sull'intera lunghezza												
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione												
b. Fasce tampone inesistenti lungo boschi, siepi, boschetti campestri e rivieraschi, corsi d'acqua e superfici di inventari; larghezza insufficiente o lacuna nelle prescrizioni in materia di gestione (all. 1 n. 9).	15 fr./m, min. 200 fr., max. 2000 fr.; riduzione da 10 m per azienda sull'intera larghezza												
<p>2.3 Protezione degli animali</p> <p>2.3a Inquinamento atmosferico</p> <table border="1" data-bbox="159 767 981 900"> <thead> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th> <th>Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Deposito non conforme di concimi aziendali liquidi (art. 13 cpv. 2^{bis})</td> <td>300 fr.</td> </tr> <tr> <td>b. ...⁴⁰</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	a. Deposito non conforme di concimi aziendali liquidi (art. 13 cpv. 2 ^{bis})	300 fr.	b. ... ⁴⁰		<p><i>N. 2.3a lett. b e c</i></p> <table border="1" data-bbox="1108 740 1930 991"> <thead> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th> <th>Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>b. Impiego mancato o non conforme di procedimenti di spandimento a basse emissioni di liquame o di prodotti ottenuti dalla fermentazione liquidi.</td> <td>300 fr./ha di superficie interessata</td> </tr> <tr> <td>c. Apparecchi per lo spandimento a basse emissioni di liquame o di prodotti ottenuti dalla fermentazione non conformi ai requisiti tecnici</td> <td>300 fr. per apparecchio inadeguato impiegato La riduzione è applicata soltanto se la lacuna sussiste dopo il termine supplementare</td> </tr> </tbody> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	b. Impiego mancato o non conforme di procedimenti di spandimento a basse emissioni di liquame o di prodotti ottenuti dalla fermentazione liquidi.	300 fr./ha di superficie interessata	c. Apparecchi per lo spandimento a basse emissioni di liquame o di prodotti ottenuti dalla fermentazione non conformi ai requisiti tecnici	300 fr. per apparecchio inadeguato impiegato La riduzione è applicata soltanto se la lacuna sussiste dopo il termine supplementare
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione												
a. Deposito non conforme di concimi aziendali liquidi (art. 13 cpv. 2 ^{bis})	300 fr.												
b. ... ⁴⁰													
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione												
b. Impiego mancato o non conforme di procedimenti di spandimento a basse emissioni di liquame o di prodotti ottenuti dalla fermentazione liquidi.	300 fr./ha di superficie interessata												
c. Apparecchi per lo spandimento a basse emissioni di liquame o di prodotti ottenuti dalla fermentazione non conformi ai requisiti tecnici	300 fr. per apparecchio inadeguato impiegato La riduzione è applicata soltanto se la lacuna sussiste dopo il termine supplementare												

³⁹ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Aggiornato dai n. II delle O del 28 ott. 2015 (RU 2015 4497), del 16 set. 2016 (RU 2016 3291), dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 ott. 2017 (RU 2017 6033), dal n. II dell'O del 31 ott. 2018 (RU 2018 4149), dalla correzione del 18 ago. 2020 (RU 2020 3585), dal n. II delle O dell'11 nov. 2020 (RU 2020 5449), del 3 nov. 2021 (RU 2021 682), dal n. II cpv. 1 dell'O del 13 apr. 2022 (RU 2022 264) e dal n. II dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

⁴⁰ In vigore il 1° gen. 2024 (RU 2021 682).

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione																
<p>2.7a Contributi per il miglioramento della fertilità del suolo</p> <p>2.7a.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale del contributo per il miglioramento della fertilità del suolo sulla superficie interessata. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.</p> <p>Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.</p> <p>L'inosservanza della durata d'impegno è considerata una lacuna a partire dalla seconda notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione.</p>	<p><i>N. 2.7a.1</i></p> <p>Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale del contributo per il miglioramento della fertilità del suolo sulla superficie interessata. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.</p> <p>Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili.</p>																
<p>2.9 Contributi per il benessere degli animali</p> <p>2.9.4 URA</p> <table border="1" data-bbox="163 691 1037 954"> <thead> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th> <th>Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>e. Agli animali non è concessa l'uscita nei giorni richiesti</td> <td>Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6) 1.5.–31.10.: 4 punti per giorno mancante 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2) 4 punti per giorno mancante</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1, 4.2 e 4.3)</td> </tr> </tbody> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	e. Agli animali non è concessa l'uscita nei giorni richiesti	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6) 1.5.–31.10.: 4 punti per giorno mancante 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante		Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2) 4 punti per giorno mancante		Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1, 4.2 e 4.3)	<p><i>N. 2.9.4 lett. e</i></p> <table border="1" data-bbox="1111 691 1928 946"> <thead> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th> <th>Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>e. Agli animali non è concessa l'uscita nei giorni richiesti</td> <td>Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6) 1.5.–31.10.: 4 punti per giorno mancante 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2) 4 punti per giorno mancante</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1, 4.2 e 4.3)</td> </tr> </tbody> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	e. Agli animali non è concessa l'uscita nei giorni richiesti	Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6) 1.5.–31.10.: 4 punti per giorno mancante 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante		Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2) 4 punti per giorno mancante		Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1, 4.2 e 4.3)
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione																
e. Agli animali non è concessa l'uscita nei giorni richiesti	Animali della specie bovina e bufali (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6) 1.5.–31.10.: 4 punti per giorno mancante 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante																
	Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2) 4 punti per giorno mancante																
	Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1, 4.2 e 4.3)																
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione																
e. Agli animali non è concessa l'uscita nei giorni richiesti	Animali della specie bovina e bufali nonché animali delle specie equina, caprina e ovina (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6) 1.5.–31.10.: 4 punti per giorno mancante 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante																
	Animali della specie suina (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2) 4 punti per giorno mancante																
	Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1, 4.2 e 4.3)																
<p>3 Riduzione dei pagamenti diretti per le aziende d'estivazione e le aziende con pascoli comunitari</p> <p>3.4 Inoltro della domanda</p> <p>3.4.1 Salvo in casi di forza maggiore, l'inoltro tardivo della domanda o della notifica comporta una riduzione dei contributi del 10 per cento, almeno di 200 franchi, al massimo di 1000 franchi.</p> <p>3.4.2 Non sono versati contributi se non è più possibile effettuare un controllo accurato.</p>	<p><i>N. 3.4</i></p> <p>3.4 Inoltro della domanda</p> <table border="1" data-bbox="1111 1090 1928 1396"> <thead> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th> <th>Riduzione o provvedimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Inoltro tardivo della domanda: il controllo può essere effettuato regolarmente (art. 98–100)</td> <td>Prima constatazione 200 fr. Prima e seconda recidiva 400 fr. Dalla terza recidiva 100 % dei contributi interessati</td> </tr> <tr> <td>b. Inoltro tardivo della domanda: il controllo non può essere effettuato regolarmente (art. 98–100)</td> <td>100 % dei contributi interessati</td> </tr> <tr> <td>c. Domanda incompleta o lacunosa (art. 98–100)</td> <td>Termine per completamento o correzione</td> </tr> </tbody> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione o provvedimento	a. Inoltro tardivo della domanda: il controllo può essere effettuato regolarmente (art. 98–100)	Prima constatazione 200 fr. Prima e seconda recidiva 400 fr. Dalla terza recidiva 100 % dei contributi interessati	b. Inoltro tardivo della domanda: il controllo non può essere effettuato regolarmente (art. 98–100)	100 % dei contributi interessati	c. Domanda incompleta o lacunosa (art. 98–100)	Termine per completamento o correzione								
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione o provvedimento																
a. Inoltro tardivo della domanda: il controllo può essere effettuato regolarmente (art. 98–100)	Prima constatazione 200 fr. Prima e seconda recidiva 400 fr. Dalla terza recidiva 100 % dei contributi interessati																
b. Inoltro tardivo della domanda: il controllo non può essere effettuato regolarmente (art. 98–100)	100 % dei contributi interessati																
c. Domanda incompleta o lacunosa (art. 98–100)	Termine per completamento o correzione																

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione																																						
<p>3.5 Documenti e registrazioni</p> <p>Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari. Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate</p> <table border="1" data-bbox="159 373 981 810"> <thead> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th> <th>Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Registro dell'apporto di concimi mancante o lacunoso (art. 30)</td> <td>200 fr. per documento mancante o lacunoso oppure per</td> </tr> <tr> <td>Registro dell'apporto di foraggio mancante o lacunoso (art. 31)</td> <td>registrazione mancante o lacunosa, max. 3000 fr.</td> </tr> <tr> <td>Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito un piano di gestione</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Registrazione secondo il piano di gestione mancante o lacunosa (all. 2 n. 2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Registrazione secondo gli oneri cantonali mancante o lacunosa (art. 34)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documenti d'accompagnamento o elenchi degli animali mancanti o lacunosi (art. 36)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Piano delle superfici mancante o lacunoso (art. 38)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante o lacunoso (all. 2 n. 4)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	Registro dell'apporto di concimi mancante o lacunoso (art. 30)	200 fr. per documento mancante o lacunoso oppure per	Registro dell'apporto di foraggio mancante o lacunoso (art. 31)	registrazione mancante o lacunosa, max. 3000 fr.	Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito un piano di gestione		Registrazione secondo il piano di gestione mancante o lacunosa (all. 2 n. 2)		Registrazione secondo gli oneri cantonali mancante o lacunosa (art. 34)		Documenti d'accompagnamento o elenchi degli animali mancanti o lacunosi (art. 36)		Piano delle superfici mancante o lacunoso (art. 38)		Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante o lacunoso (all. 2 n. 4)		<p>N. 3.5</p> <p>3.5 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari. Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate.</p> <table border="1" data-bbox="1106 363 1928 847"> <thead> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th> <th>Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Registro dell'apporto di concimi mancante o lacunoso (art. 30)</td> <td>200 fr. per documento mancante o lacunoso o per registrazione mancante o lacunosa, max. 3000 fr.</td> </tr> <tr> <td>Registro dell'apporto di foraggio mancante o lacunoso (art. 31)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito un piano di gestione</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Registrazioni giusta il piano di gestione mancanti o lacunose (all. 2 n. 2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Registrazioni giusta gli oneri cantonali mancanti o lacunose (art. 34)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documenti d'accompagnamento o elenchi degli animali mancanti o lacunosi (art. 36)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Piano delle superfici mancante o lacunoso (art. 38)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante o lacunoso (all. 2 n. 4)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Piano individuale di protezione del bestiame approvato dal Cantone mancante (art. 47b cpv. 4)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	Registro dell'apporto di concimi mancante o lacunoso (art. 30)	200 fr. per documento mancante o lacunoso o per registrazione mancante o lacunosa, max. 3000 fr.	Registro dell'apporto di foraggio mancante o lacunoso (art. 31)		Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito un piano di gestione		Registrazioni giusta il piano di gestione mancanti o lacunose (all. 2 n. 2)		Registrazioni giusta gli oneri cantonali mancanti o lacunose (art. 34)		Documenti d'accompagnamento o elenchi degli animali mancanti o lacunosi (art. 36)		Piano delle superfici mancante o lacunoso (art. 38)		Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante o lacunoso (all. 2 n. 4)		Piano individuale di protezione del bestiame approvato dal Cantone mancante (art. 47b cpv. 4)	
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione																																						
Registro dell'apporto di concimi mancante o lacunoso (art. 30)	200 fr. per documento mancante o lacunoso oppure per																																						
Registro dell'apporto di foraggio mancante o lacunoso (art. 31)	registrazione mancante o lacunosa, max. 3000 fr.																																						
Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito un piano di gestione																																							
Registrazione secondo il piano di gestione mancante o lacunosa (all. 2 n. 2)																																							
Registrazione secondo gli oneri cantonali mancante o lacunosa (art. 34)																																							
Documenti d'accompagnamento o elenchi degli animali mancanti o lacunosi (art. 36)																																							
Piano delle superfici mancante o lacunoso (art. 38)																																							
Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante o lacunoso (all. 2 n. 4)																																							
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione																																						
Registro dell'apporto di concimi mancante o lacunoso (art. 30)	200 fr. per documento mancante o lacunoso o per registrazione mancante o lacunosa, max. 3000 fr.																																						
Registro dell'apporto di foraggio mancante o lacunoso (art. 31)																																							
Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito un piano di gestione																																							
Registrazioni giusta il piano di gestione mancanti o lacunose (all. 2 n. 2)																																							
Registrazioni giusta gli oneri cantonali mancanti o lacunose (art. 34)																																							
Documenti d'accompagnamento o elenchi degli animali mancanti o lacunosi (art. 36)																																							
Piano delle superfici mancante o lacunoso (art. 38)																																							
Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante o lacunoso (all. 2 n. 4)																																							
Piano individuale di protezione del bestiame approvato dal Cantone mancante (art. 47b cpv. 4)																																							
<p>3.6 Condizioni di gestione</p> <p>3.6.3 La riduzione dei contributi d'estivazione per le seguenti prime lacune ammonta per ogni punto di controllo almeno a 200 franchi e al massimo a 3000 franchi. L'importo massimo di 3000 franchi per punto di controllo non si applica in caso di recidiva.</p> <table border="1" data-bbox="159 1046 1048 1385"> <thead> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th> <th>Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Gestione non adeguata né rispettosa dell'ambiente (art. 26)</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>b. Manutenzione insufficiente di edifici, impianti, accessi (art. 27)</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>c. Detenzione degli animali estivati: non sorvegliati e controllati almeno una volta alla settimana (art. 28)</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>d. Assenza di misure per far fronte all'avanzamento del bosco e all'abbandono (art. 29 cpv. 1)</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>e. Utilizzo delle superfici sulle quali non è ammesso il pascolo (art. 29 cpv. 2)</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>f. Gestione delle superfici che rientrano nella protezione della natura non conforme alle prescrizioni (art. 29 cpv. 3)</td> <td>10 %</td> </tr> </tbody> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	a. Gestione non adeguata né rispettosa dell'ambiente (art. 26)	10 %	b. Manutenzione insufficiente di edifici, impianti, accessi (art. 27)	10 %	c. Detenzione degli animali estivati: non sorvegliati e controllati almeno una volta alla settimana (art. 28)	10 %	d. Assenza di misure per far fronte all'avanzamento del bosco e all'abbandono (art. 29 cpv. 1)	10 %	e. Utilizzo delle superfici sulle quali non è ammesso il pascolo (art. 29 cpv. 2)	10 %	f. Gestione delle superfici che rientrano nella protezione della natura non conforme alle prescrizioni (art. 29 cpv. 3)	10 %	<p>N. 3.6.3 lett. r e s</p> <table border="1" data-bbox="1106 1046 1928 1082"> <thead> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th> <th>Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione																						
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione																																						
a. Gestione non adeguata né rispettosa dell'ambiente (art. 26)	10 %																																						
b. Manutenzione insufficiente di edifici, impianti, accessi (art. 27)	10 %																																						
c. Detenzione degli animali estivati: non sorvegliati e controllati almeno una volta alla settimana (art. 28)	10 %																																						
d. Assenza di misure per far fronte all'avanzamento del bosco e all'abbandono (art. 29 cpv. 1)	10 %																																						
e. Utilizzo delle superfici sulle quali non è ammesso il pascolo (art. 29 cpv. 2)	10 %																																						
f. Gestione delle superfici che rientrano nella protezione della natura non conforme alle prescrizioni (art. 29 cpv. 3)	10 %																																						
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione																																						

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
g. Apporto di concimi non prodotti sull'alpe senza autorizzazione (art. 30 cpv. 1) 15 %	
h. Impiego di concimi minerali azotati o concimi liquidi non prodotti sull'alpe (art. 30 cpv. 2) 15 %	
i. Apporto non autorizzato di foraggio grezzo per situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche (art. 31 cpv. 1) 10 %	
j. Apporto non autorizzato di foraggi essiccati in aziende con vacche da latte, capre lattifere o pecore lattifere (art. 31 cpv. 2) 10 %	
k. Apporto non autorizzato di foraggi concentrati in aziende con vacche da latte, capre lattifere o pecore lattifere (art. 31 cpv. 2) 10 %	
l. Somministrazione non autorizzata di foraggi concentrati ai suini (art. 31 cpv. 3) 10 %	
m. Elevata presenza di piante problematiche (art. 32 cpv. 1) 10 %	
n. Impiego non autorizzato di erbicidi (art. 32 cpv. 2) 15 %	
o. Inosservanza delle esigenze e delle indicazioni nel piano di gestione (art. 33) 15 % 15 %	
p. Utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva (art. 34 cpv. 1, all. 2 n. 4.1.3 e 4.2.2) 10 %	
q. Danni ecologici o gestione inadeguata (art. 34 cpv. 2) 10 %	
	r. Inosservanza delle esigenze per la pacciamatura per la cura del pascolo e la lotta alle piante erbacee problematiche (art. 29 cpv. 4) 10 %
	s. Pacciamatura per il decespugliamento senza autorizzazione; inosservanza degli oneri dell'autorizzazione per la pacciamatura per il decespugliamento (art. 29 cpv. 5-8) 15 %

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione										
<p>3.7 Condizioni di gestione per i pascoli destinati agli ovini con sorveglianza permanente o per i pascoli da rotazione</p> <p>3.7.4 Inadempimento parziale delle esigenze relative alla sorveglianza permanente degli ovini</p> <table border="1" data-bbox="159 375 981 451"> <thead> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th> <th>Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>i. Gregge non sorvegliato ininterrottamente (all. 2 n. 4.1.5)</td> <td>15 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.7.6 Inadempimento parziale delle esigenze relative al pascolo da rotazione degli ovini con provvedimenti di protezione del gregge</p> <table border="1" data-bbox="159 539 981 770"> <thead> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th> <th>Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Inadempimento delle esigenze relative al pascolo da rotazione conformemente alle disposizioni dell'allegato 2 numero 4.2 (all. 2 n. 4.2a.1).</td> <td>Riduzioni secondo l'allegato 8 numero 3.7.5</td> </tr> <tr> <td>b. I provvedimenti di protezione del gregge non sono basati sulle misure ragionevolmente esigibili dell'articolo 10^{quinquies} capoverso 1 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988⁴¹ sulla caccia (all. 2, n. 4.2a.2)</td> <td>Riduzione del contributo d'estivazione all'aliquota del pascolo da rotazione secondo l'allegato 7 numero 1.6.1 lett. b</td> </tr> </tbody> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	i. Gregge non sorvegliato ininterrottamente (all. 2 n. 4.1.5)	15 %	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	a. Inadempimento delle esigenze relative al pascolo da rotazione conformemente alle disposizioni dell'allegato 2 numero 4.2 (all. 2 n. 4.2a.1).	Riduzioni secondo l'allegato 8 numero 3.7.5	b. I provvedimenti di protezione del gregge non sono basati sulle misure ragionevolmente esigibili dell'articolo 10 ^{quinquies} capoverso 1 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 ⁴¹ sulla caccia (all. 2, n. 4.2a.2)	Riduzione del contributo d'estivazione all'aliquota del pascolo da rotazione secondo l'allegato 7 numero 1.6.1 lett. b	<p><i>N. 3.7.4 lett. i e 3.7.6</i></p> <p><i>Abrogati</i></p>
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione										
i. Gregge non sorvegliato ininterrottamente (all. 2 n. 4.1.5)	15 %										
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione										
a. Inadempimento delle esigenze relative al pascolo da rotazione conformemente alle disposizioni dell'allegato 2 numero 4.2 (all. 2 n. 4.2a.1).	Riduzioni secondo l'allegato 8 numero 3.7.5										
b. I provvedimenti di protezione del gregge non sono basati sulle misure ragionevolmente esigibili dell'articolo 10 ^{quinquies} capoverso 1 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 ⁴¹ sulla caccia (all. 2, n. 4.2a.2)	Riduzione del contributo d'estivazione all'aliquota del pascolo da rotazione secondo l'allegato 7 numero 1.6.1 lett. b										
	<p><i>N. 3.7a</i></p> <p>3.7a Esigenze relative alla gestione per misure individuali per la protezione del bestiame</p> <p>3.7a.1 In caso di recidiva le riduzioni sono raddoppiate.</p> <p>3.7a.2 Inosservanza parziale del piano individuale di protezione del bestiame</p> <table border="1" data-bbox="1108 981 1930 1185"> <thead> <tr> <th>Lacuna per punto di controllo</th> <th>Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Inosservanza parziale di condizioni e oneri secondo il piano individuale di protezione del bestiame approvato (art. 47b)</td> <td>60 % del contributo supplementare</td> </tr> <tr> <td>b. Inosservanza di condizioni e oneri secondo il piano individuale di protezione del bestiame approvato (art. 47b)</td> <td>120 % del contributo supplementare</td> </tr> </tbody> </table>	Lacuna per punto di controllo	Riduzione	a. Inosservanza parziale di condizioni e oneri secondo il piano individuale di protezione del bestiame approvato (art. 47b)	60 % del contributo supplementare	b. Inosservanza di condizioni e oneri secondo il piano individuale di protezione del bestiame approvato (art. 47b)	120 % del contributo supplementare				
Lacuna per punto di controllo	Riduzione										
a. Inosservanza parziale di condizioni e oneri secondo il piano individuale di protezione del bestiame approvato (art. 47b)	60 % del contributo supplementare										
b. Inosservanza di condizioni e oneri secondo il piano individuale di protezione del bestiame approvato (art. 47b)	120 % del contributo supplementare										

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione												
<p>3.8 Contributo per la biodiversità per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione</p> <p>3.8.1</p> <table border="1" data-bbox="159 373 981 576"> <thead> <tr> <th>Lacuna per il punto di controllo</th> <th>Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Q II: Inadempimento della durata minima (art. 571)</td> <td>200 % × CQ II</td> </tr> <tr> <td>b. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici (art. 59, all. 4 n. 15.1); qualità biologica in calo durante il periodo obbligatorio</td> <td>Nessuna. Versamento di CQ II soltanto per superfici con presenza sufficiente di piante indicatrici</td> </tr> </tbody> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	a. Q II: Inadempimento della durata minima (art. 571)	200 % × CQ II	b. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici (art. 59, all. 4 n. 15.1); qualità biologica in calo durante il periodo obbligatorio	Nessuna. Versamento di CQ II soltanto per superfici con presenza sufficiente di piante indicatrici	<p><i>N. 3.8.1 lett. c e d</i></p> <table border="1" data-bbox="1106 373 1928 751"> <thead> <tr> <th>Lacuna per punto di controllo</th> <th>Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>c. QII: inadempimento delle esigenze per la pacciamatura per la cura del pascolo e la lotta alle piante erbacee problematiche (art. 29 cpv. 4, art. 58 cpv. 7)</td> <td>200 % x CQ II</td> </tr> <tr> <td>d. QII: pacciamatura per il decespugliamento senza autorizzazione; inadempimento degli oneri dell'autorizzazione per la pacciamatura per il decespugliamento (art. 29 cpv. 6, art. 58 cpv. 7)</td> <td>200 % x CQ II</td> </tr> </tbody> </table>	Lacuna per punto di controllo	Riduzione	c. QII: inadempimento delle esigenze per la pacciamatura per la cura del pascolo e la lotta alle piante erbacee problematiche (art. 29 cpv. 4, art. 58 cpv. 7)	200 % x CQ II	d. QII: pacciamatura per il decespugliamento senza autorizzazione; inadempimento degli oneri dell'autorizzazione per la pacciamatura per il decespugliamento (art. 29 cpv. 6, art. 58 cpv. 7)	200 % x CQ II
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione												
a. Q II: Inadempimento della durata minima (art. 571)	200 % × CQ II												
b. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici (art. 59, all. 4 n. 15.1); qualità biologica in calo durante il periodo obbligatorio	Nessuna. Versamento di CQ II soltanto per superfici con presenza sufficiente di piante indicatrici												
Lacuna per punto di controllo	Riduzione												
c. QII: inadempimento delle esigenze per la pacciamatura per la cura del pascolo e la lotta alle piante erbacee problematiche (art. 29 cpv. 4, art. 58 cpv. 7)	200 % x CQ II												
d. QII: pacciamatura per il decespugliamento senza autorizzazione; inadempimento degli oneri dell'autorizzazione per la pacciamatura per il decespugliamento (art. 29 cpv. 6, art. 58 cpv. 7)	200 % x CQ II												
<p>3.8.2 Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all'articolo 57 capoverso 3.</p>	<p><i>N. 3.8.2</i></p> <p>3.8.2 Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all'articolo 100a.</p>												

Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm (910.91)

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 16 Esclusione di superfici dalla SAU</p> <p>¹ Non sono considerate superficie agricola utile:</p> <p>f. le superfici con impianti fotovoltaici.¹</p>	<p><i>Art. 16 cpv. 1 lett. f e 5</i></p> <p>¹ Non sono considerate superficie agricola utile:</p> <p>f. le superfici con impianti solari.</p> <p>⁵ Le superfici con impianti solari sono considerate superficie agricola utile se:</p> <p>a. gli impianti solari adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 32c capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 28 giugno 2000² sulla pianificazione del territorio; e</p> <p>b. il gestore dimostra che:</p> <ol style="list-style-type: none">1. si tratta di superfici di proprietà o per le quali è stato concluso un contratto scritto di affitto conformemente all'articolo 14 capoverso 1 lettera a, d o e; e2. per gli impianti solari esistono autorizzazioni edilizie passate in giudicato.
<p>Art. 17³ Superfici all'estero</p> <p>⁴ I Cantoni tengono un registro delle superfici all'estero coltivate per tradizione famigliare.</p>	<p><i>Art. 17 cpv. 4</i></p> <p>⁴ I Cantoni tengono un registro delle superfici coltivate per tradizione famigliare e delle altre superfici all'estero, che sono gestite da un'azienda agricola svizzera.</p>

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3901).

² RS **700.01**

³ Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 50 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV (916.20)

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 10 Misure di prevenzione a carico del servizio cantonale competente</p> <p>³ Finché la diagnosi non è disponibile, il servizio cantonale competente prende misure adeguate ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 lettere a–d.</p>	<p><i>Art. 10 cpv. 3</i></p> <p>³ Finché la diagnosi non è disponibile, il servizio cantonale competente prende misure adeguate ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 lettere a–d ed i.</p>
<p>Art. 46 Deroga all'obbligo di notifica e di controllo</p> <p>² Per prova dell'avvenuto controllo s'intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. un documento fitosanitario di circolazione, debitamente compilato, secondo l'articolo 1 paragrafo 3 lettera c della direttiva 2004/103/CE¹; b. un DSCE. 	<p><i>Art. 46 cpv. 2</i></p> <p>² Per prova dell'avvenuto controllo s'intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. un documento fitosanitario di circolazione, debitamente compilato, dell'organizzazione nazionale della protezione dei vegetali al punto di entrata nel territorio dell'UE; b. un DSCE-PP.
<p>Art. 110 Disposizioni transitorie</p> <p>⁴ Per <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. le disposizioni concernenti le piante infestanti particolarmente pericolose secondo il diritto anteriore si applicano fino al 31 dicembre 2023.</p>	<p><i>Art. 110 cpv. 4</i></p> <p>⁴ Per <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. le disposizioni concernenti le piante infestanti particolarmente pericolose secondo il diritto anteriore si applicano fino al 31 dicembre 2027.</p>

¹ Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.

Ordinanza sull'allevamento di animali, OAlle (916.310)

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
Sezione 1: Disposizioni generali	<i>Titolo prima dell'art. 1</i> Capitolo 1: Disposizioni generali
<p>Art. 4¹ Versamento di contributi</p> <p>¹ I contributi ai sensi della presente ordinanza sono assegnati su richiesta.</p> <p>² I termini per la presentazione delle domande per i contributi, i giorni di riferimento e i periodi di riferimento sono stabiliti nell'allegato 1.</p> <p>^{2bis} I contributi sono versati solo dopo che è stato presentato un conteggio sulle prestazioni fornite. Nel caso di contributi per misure zootecniche il conteggio funge al contempo da domanda. I termini per la presentazione dei conteggi sono stabiliti all'allegato 1.²</p> <p>³ L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può modificare l'allegato 1.</p>	<p><i>Art. 4 cpv. 2^{ter}</i></p> <p>^{2ter} Le domande e i conteggi vanno presentati all'UFAG utilizzando gli appositi moduli.</p>
Sezione 2: Riconoscimento di organizzazioni e imprese di allevamento³	<i>Titolo prima dell'art. 5</i> Capitolo 2: Riconoscimento di organizzazioni e imprese di allevamento

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 697).

² Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 758).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1687).

<p>Art. 19 Contributi per l'allevamento di caprini e di pecore da latte</p> <p>² Il contributo per l'allevamento di caprini e di pecore da latte è il seguente:</p> <p>b. esami funzionali:</p> <p>1. campioni di latte:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4 6 franchi – per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4 o ATM4 4.50 franchi – per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C 3.20 franchi <p>⁵ Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è assegnato per ogni capra e ogni pecora da latte appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico al termine del periodo di lattazione.</p>	<p><i>Art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1 e cpv. 5</i></p> <p>² Il contributo per l'allevamento di caprini e di pecore da latte è il seguente:</p> <p>b. esami funzionali:</p> <p>1. campioni di latte:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4 6 franchi – per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4, ATM4 o ATM4/7d 4.50 franchi – per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C 3.20 franchi <p>⁵ Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è assegnato per ogni capra e ogni pecora da latte appartenenti a un'azienda che tiene il libro genealogico. Il versamento avviene a cadenza annuale.</p>
<p>Art. 21 Contributi per l'allevamento di api mellifere</p> <p>⁴ Il contributo per la determinazione della purezza della razza è assegnato per le regine per le quali è stato eseguito l'esame funzionale e le colonie di maschi su una stazione di fecondazione B.</p>	<p><i>Art. 21 cpv. 4</i></p> <p>⁴ Il contributo per la determinazione della purezza della razza è assegnato per le regine per le quali è stato eseguito un esame funzionale e per le colonie di maschi su una stazione di fecondazione A. Se la determinazione della purezza della razza avviene mediante analisi del DNA, questa deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e a livello internazionale basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.</p>
<p>Art. 22 Disposizioni comuni</p> <p>³ Al fine di ottenere i contributi di cui agli articoli 15–21, le organizzazioni di allevamento riconosciute comunicano all'UFAG, entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali iscritti nel libro genealogico e di esami funzionali come anche di puledri identificati e iscritti. L'UFAG pubblica le cifre comunicate.</p>	<p><i>Art. 22 cpv. 3</i></p> <p>³ Per i contributi di cui agli articoli 15-21, le organizzazioni di allevamento riconosciute comunicano all'UFAG, entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali iscritti nel libro genealogico e di esami funzionali nonché il numero di puledri identificati e iscritti nel libro genealogico. La notifica deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo. L'UFAG pubblica le cifre comunicate.</p>
<p>Sezione 5: Contribuiti per la conservazione delle razze svizzere</p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 23</i></p> <p>Capitolo 4: Contribuiti per la conservazione delle razze svizzere</p>
<p>-</p>	<p>Sezione 1: Disposizioni comuni</p>

<p>Art. 23⁷ Principio⁸</p> <p>¹ Sono versati contributi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. progetti limitati nel tempo volti alla conservazione di: <ul style="list-style-type: none"> 1. razze svizzere, 2. razze che si erano estinte in Svizzera e che sono state nuovamente introdotte, sempre che la loro origine svizzera sia dimostrata; b.⁹ il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico) di animali di razze svizzere; c.¹⁰ la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate». <p>² ...¹¹</p> <p>³ I contributi vengono versati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per progetti di cui al capoverso 1 lettera a: a organizzazioni di allevamento riconosciute e a organizzazioni riconosciute; b. per misure di cui al capoverso 1 lettera b: a organizzazioni di allevamento riconosciute, a organizzazioni riconosciute e a imprese private nel settore dell'allevamento; c.¹² per misure di cui al capoverso 1 lettera c: tramite organizzazioni di allevamento riconosciute agli aventi diritto ai contributi; hanno diritto ai contributi i proprietari di un genitore al momento del concepimento del primo discendente nato vivo da tale genitore nel periodo di riferimento. <p>⁴ ...¹³</p> <p>⁵ L'UFAG pubblica i contributi versati a ciascuna organizzazione o a ciascuna impresa nonché per ciascuna misura.</p>	<p><i>Art. 23</i> Tipi di contributi e pubblicazione</p> <p>¹ Sono versati i seguenti contributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. aiuti finanziari per progetti limitati nel tempo volti alla conservazione di: <ul style="list-style-type: none"> 1. razze svizzere, 2. razze che si erano estinte in Svizzera e che sono state nuovamente introdotte, sempre che la loro origine svizzera sia dimostrata; b. indennità per la gestione di banche genetiche nazionali per la conservazione di razze svizzere da parte di persone di cui all'articolo 23^{bis} capoverso 2; c. aiuti finanziari per la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina, ape mellifera il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate». <p>² Per contributo versato l'UFAG pubblica i nomi dei beneficiari e l'importo dei contributi. Per gli aiuti finanziari di cui al capoverso 1 lettera c pubblica il nome dell'organizzazione di allevamento e l'importo totale versato.</p>
<p>-</p>	<p><i>Titolo prima dell'art 23b</i></p> <p>Sezione 2: Contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo e per la gestione di banche genetiche nazionali</p>

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 697).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 758).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 758).

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 758).

¹¹ Abrogato dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 758).

¹² Introdotta dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 758).

¹³ Abrogato dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 758).

<p>Art. 23b¹⁴ Contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo e per il deposito a lungo termine di materiale criogenico</p> <p>¹ Per i progetti e le misure seguenti nel 2023 sono versati complessivamente al massimo 900 000 franchi e dal 2024 al massimo 500 000 franchi all’anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. progetti di conservazione limitati nel tempo (art. 23 cpv. 1 lett. a); b. deposito a lungo termine di materiale criogenico di animali di razze svizzere (art. 23 cpv. 1 lett. b). <p>² In via suppletiva ai fondi di cui al capoverso 1 possono essere impiegati i fondi non utilizzati di cui all’articolo 25.</p> <p>³ Alle organizzazioni riconosciute secondo l’articolo 5 capoverso 3 lettera b, dei fondi di cui al capoverso 1 sono versati al massimo 150 000 franchi all’anno per progetti di conservazione limitati nel tempo.</p>	<p><i>Art. 23b rubrica nonché cpv. 1, 3 e 4</i></p> <p>Aiuti finanziari per progetti di conservazione limitati nel tempo e indennità per la gestione di banche genetiche nazionali</p> <p>¹ Per progetti di conservazione limitati nel tempo e per la gestione di banche genetiche nazionali sono versati complessivamente al massimo 500 000 franchi all’anno.</p> <p>³ I contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo sono versati alle organizzazioni di allevamento riconosciute e alle organizzazioni riconosciute secondo l’articolo 5 capoverso 3 lettera b. Alle organizzazioni riconosciute sono versati al massimo 150 000 franchi all’anno.</p> <p>⁴ I contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo ammontano al massimo all’80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG.</p>
<p>-</p>	<p><i>Art. 23b^{bis}</i> Gestione di banche genetiche nazionali</p> <p>¹ Per la conservazione delle razze svizzere l’UFAG gestisce banche genetiche nazionali per il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico).</p> <p>² Può demandare la gestione delle banche genetiche nazionali a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. stazioni di inseminazione, b. organizzazioni di allevamento riconosciute, se queste affidano la gestione delle banche genetiche a stazioni di inseminazione. <p>³ Chi intende gestire una banca genetica, deve garantire che durante la creazione della banca genetica si prenda in considerazione una grande diversità genetica.</p> <p>⁴ L’UFAG stipula un contratto con le persone di cui al capoverso 2. Nel contratto si concorda in particolare la quantità del materiale criogenico da depositare.</p> <p>⁵ Il gestore di una banca genetica ha i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. deve concedere all’UFAG i necessari diritti di informazione e di consultazione; b. deve garantire che nel software per la documentazione messo a disposizione dall’UFAG siano registrati i seguenti dati e documenti: <ul style="list-style-type: none"> 1. dati di contatto di almeno tre interlocutori, 2. dati necessari per la completa identificazione degli animali, inclusi i dati concernenti la loro ascendenza, 3. genere e quantità del materiale criogenico,

	<p>4. verbali di produzione, 5. luoghi di deposito e di distribuzione.</p>
<p>-</p>	<p><i>Art. 23b^{ter}</i> Uso di materiale criogenico depositato in banche genetiche nazionali</p> <p>¹ Il materiale criogenico depositato in una banca genetica nazionale di norma non può essere usato.</p> <p>² Se si garantisce che, dopo l'uso, nella banca genetica sia di norma disponibile una rimanenza di almeno il 50 per cento del materiale criogenico del donatore, su richiesta dell'organizzazione di allevamento riconosciuta l'UFAG può autorizzarne l'uso nei seguenti casi e allo scopo della conservazione di una razza svizzera:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. se sono svolti esami scientifico-genetici; b. se va persa la maggior parte della diversità genetica di una razza svizzera; <p>³ La domanda deve comprendere il programma relativo all'uso del materiale criogenico.</p> <p>⁴ Se l'UFAG accoglie la domanda, stipula un contratto con la persona richiedente nel quale si concorda in particolare lo scopo, la portata e la durata dell'uso del materiale criogenico.</p> <p>⁵ La stazione di inseminazione che gestisce la relativa banca genetica deve mettere a disposizione gratuitamente il materiale criogenico.</p>
<p>-</p>	<p>Sezione 3: Contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»</p>

<p>Art. 23c¹⁵ Contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»</p> <p>¹ Per la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» vengono versati complessivamente al massimo 4 000 000 di franchi all'anno.</p> <p>² Il contributo per la conservazione di una razza svizzera il cui stato è «in pericolo critico» ammonta a:</p> <table border="0"> <tr> <td>a. specie bovina:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. per animale maschio</td> <td>856.80 franchi</td> </tr> <tr> <td>2. per animale femmina</td> <td>714 franchi</td> </tr> <tr> <td>b. specie equina: per animale femmina</td> <td>500 franchi</td> </tr> <tr> <td>c. specie suina:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. per animale maschio</td> <td>357 franchi</td> </tr> <tr> <td>2. per animale femmina</td> <td>392.70 franchi</td> </tr> <tr> <td>d. specie ovina:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. per animale maschio</td> <td>242.80 franchi</td> </tr> <tr> <td>2. per animale femmina, con campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1</td> <td>178.50 franchi</td> </tr> <tr> <td>3. per animale femmina, senza campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1</td> <td>121.40 franchi</td> </tr> <tr> <td>e. specie caprina:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. per animale maschio</td> <td>242.80 franchi</td> </tr> <tr> <td>2. per animale femmina, con campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1</td> <td>142.80 franchi</td> </tr> <tr> <td>3. per animale femmina, senza campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1</td> <td>121.40 franchi</td> </tr> </table>	a. specie bovina:		1. per animale maschio	856.80 franchi	2. per animale femmina	714 franchi	b. specie equina: per animale femmina	500 franchi	c. specie suina:		1. per animale maschio	357 franchi	2. per animale femmina	392.70 franchi	d. specie ovina:		1. per animale maschio	242.80 franchi	2. per animale femmina, con campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1	178.50 franchi	3. per animale femmina, senza campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1	121.40 franchi	e. specie caprina:		1. per animale maschio	242.80 franchi	2. per animale femmina, con campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1	142.80 franchi	3. per animale femmina, senza campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1	121.40 franchi	<p><i>Art. 23c rubrica nonché cpv. 1, 2 lett. f, 5 e 6</i></p> <p>Importo dei contributi</p> <p>¹ Per la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina e ape mellifera il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati complessivamente al massimo 4 000 000 di franchi all'anno.</p> <p>² Il contributo per la conservazione di una razza svizzera il cui stato è «in pericolo critico» ammonta a:</p> <table border="0"> <tr> <td>f. specie ape mellifera:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. per regina</td> <td>285.60 franchi</td> </tr> <tr> <td>2. per regina fucaiola</td> <td>285.60 franchi</td> </tr> </table> <p>⁵ In via suppletiva ai fondi di cui al capoverso 1 possono essere impiegati i fondi non esauriti di cui all'articolo 23b capoverso 2.</p> <p>⁶ Il contributo di cui al capoverso 2 lettera f è assegnato soltanto per misure per la determinazione della purezza della razza alle quali non sono già assegnati contributi secondo l'articolo 21 capoverso 2 lettera a numero 2. Se la determinazione della purezza della razza viene effettuata mediante un'analisi del DNA, il contributo è assegnato per le regine per le quali è stato eseguito un esame funzionale. L'analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e a livello internazionale basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide.</p>	f. specie ape mellifera:		1. per regina	285.60 franchi	2. per regina fucaiola	285.60 franchi
a. specie bovina:																																					
1. per animale maschio	856.80 franchi																																				
2. per animale femmina	714 franchi																																				
b. specie equina: per animale femmina	500 franchi																																				
c. specie suina:																																					
1. per animale maschio	357 franchi																																				
2. per animale femmina	392.70 franchi																																				
d. specie ovina:																																					
1. per animale maschio	242.80 franchi																																				
2. per animale femmina, con campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1	178.50 franchi																																				
3. per animale femmina, senza campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1	121.40 franchi																																				
e. specie caprina:																																					
1. per animale maschio	242.80 franchi																																				
2. per animale femmina, con campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1	142.80 franchi																																				
3. per animale femmina, senza campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1	121.40 franchi																																				
f. specie ape mellifera:																																					
1. per regina	285.60 franchi																																				
2. per regina fucaiola	285.60 franchi																																				

<p>Art. 23d¹⁶ Esigenze per il versamento di contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»</p> <p>¹ I contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati per animali delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina:</p> <p>c. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento;</p> <p>⁴ I contributi sono versati soltanto se l'effettivo di animali femmina iscritti nel libro genealogico che adempiono le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2 non supera il numero seguente:</p> <p>a. per le razze il cui stato è «in pericolo critico»: 30 000 animali femmina iscritti nel libro genealogico della specie bovina o 10 000 animali femmina iscritti nel libro genealogico delle specie equina, suina, ovina o caprina;</p> <p>b. per le razze il cui stato è «minacciate»: 15 000 animali femmina iscritti nel libro genealogico della specie bovina o 7 500 animali femmina iscritti nel libro genealogico delle specie equina, suina, ovina o caprina.</p>	<p><i>Art. 23d rubrica nonché cpv. 1 lett. c e 4</i></p> <p>Condizioni per il versamento dei contributi per le specie bovina, equina, suina, ovina e caprina</p> <p>¹ I contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati per animali delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina:</p> <p>c. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento; e</p> <p>⁴ I contributi sono versati soltanto se l'effettivo di animali femmina iscritti nel libro genealogico per le razze il cui stato è «in pericolo critico» non supera 10 000 animali e per le razze il cui stato è «minacciate» 7 500 animali; sono presi in considerazione solo gli animali femmina che adempiono le seguenti condizioni:</p> <p>a. i loro genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza;</p> <p>b. la percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento;</p> <p>c. gli animali iscritti nel libro genealogico delle specie bovina, equina e suina hanno almeno una nascita iscritta nel libro genealogico;</p> <p>gli animali iscritti nel libro genealogico delle specie ovina e caprina hanno almeno 6 mesi.</p>
<p>-</p>	<p><i>Art. 23e</i> Condizioni per il versamento dei contributi per la specie ape mellifera</p> <p>¹ I contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» sono versati per una regina o una regina fucaiola della specie ape mellifera:</p> <p>a. iscritta o menzionata in un libro genealogico;</p> <p>b. la cui madre è iscritta o menzionata in un libro genealogico della medesima razza;</p> <p>c. il cui albero genealogico paterno comprende almeno la regina fucaiola della prima o della seconda generazione di antenati; le regine fucaioli in questione devono essere iscritte o menzionate in un libro genealogico della medesima razza della regina o della regina fucaiola per la quale è richiesto un contributo, fermo restando che può essere iscritta o menzionata nel libro genealogico soltanto un'unica regina fucaiola della seconda generazione di antenati;</p> <p>d. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento ed è garantita mediante l'analisi del DNA o mediante un certificato di ascendenza, fermo restando che l'analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e a livello internazionale basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide; e</p>

	<p>e. che ha almeno una regina come discendente in vita:</p> <ol style="list-style-type: none">1. fecondata nel periodo di riferimento;2. iscritta nel libro genealogico; e3. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento ed è garantita mediante l'analisi del DNA o mediante un certificato di ascendenza, fermo restando che l'analisi del DNA deve essere effettuata secondo un metodo riconosciuto scientificamente e a livello internazionale basato sulla tipizzazione del singolo nucleotide. <p>² La discendente in vita di cui al capoverso 1 lettera e deve inoltre avere un grado di consanguineità che si basi su almeno tre generazioni e non sia superiore al 6,25 per cento. Per la specie ape mellifera, in via suppletiva l'albero genealogico su tre generazioni della discendente in vita della linea paterna deve comprendere almeno la madre della rispettiva regina fucaiola o delle rispettive regine fucaiolo.</p> <p>³ I contributi sono versati soltanto se l'effettivo di animali femmina iscritti nel libro genealogico per le quali è stato eseguito un esame funzionale con campione reso anonimo o conosciuto non supera 1 000 unità.</p> <p>⁴ I contributi sono versati soltanto se l'organizzazione di allevamento riconosciuta mette a disposizione almeno una volta all'anno del gestore di GENMON i dati del libro genealogico e le informazioni necessarie per calcolare l'indice globale.</p>
--	--

<p>Art. 23^{e17} Versamento dei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»</p> <p>¹ Chi intende ricevere contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» deve farne richiesta presentando una domanda all'organizzazione di allevamento riconosciuta in questione. La domanda deve essere presentata, una sola volta, nell'anno a partire dal quale l'avente diritto intende ricevere i contributi.</p> <p>² L'organizzazione di allevamento riconosciuta verifica il diritto ai contributi.</p> <p>³ Richiede all'UFAG di versare i contributi sulla base di un elenco di genitori, maschi e femmine, per i quali vanno versati i contributi nel periodo di riferimento in questione. Per animale e periodo di riferimento può essere richiesto il versamento di un solo contributo.</p> <p>⁴ L'organizzazione di allevamento riconosciuta versa i contributi agli aventi diritto al più tardi 60 giorni dopo averli ricevuti dall'UFAG.</p> <p>⁵ Comunica all'UFAG, entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali maschi e femmine per i quali vanno versati contributi.</p> <p>⁶ L'UFAG pubblica i contributi versati alle organizzazioni di allevamento riconosciute.</p>	<p><i>Art. 23f</i> <i>Art. 23e vigente</i></p> <p><i>Art. 23f cpv. 1^{bis}, 3, 4 e 5</i></p> <p>^{1^{bis}} Ha diritto ai contributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per le specie bovina, equina, suina, ovina e caprina: chi, al momento del concepimento del primo discendente nato vivo da un genitore nel periodo di riferimento, è proprietario di tale genitore; b. per la specie ape mellifera: chi, al momento del concepimento del primo discendente di una regina fecondato nel periodo di riferimento, è proprietario di tale regina. <p>³ Richiede all'UFAG di versare i contributi sulla base di un elenco di genitori, maschi e femmine, o delle regine che producono api mellifere e delle regine fucaiole, per i quali vanno versati contributi nel periodo di riferimento in questione. Nell'arco di un periodo di riferimento, per animale o regina può essere richiesto il versamento di un solo contributo.</p> <p>⁴ L'UFAG versa i contributi all'organizzazione di allevamento riconosciuta. Questa li versa agli aventi diritto al più tardi 60 giorni dopo averli ricevuti dall'UFAG.</p> <p>⁵ L'organizzazione di allevamento riconosciuta comunica all'UFAG, entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali maschi e femmine o delle regine che producono api mellifere e delle regine fucaiole, per i quali vanno versati contributi.</p>
<p>Sezione 6: Contribuiti per progetti di ricerca</p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 25</i> Capitolo 5: Contributi per progetti di ricerca</p>
<p>Art. 25¹⁸</p> <p>¹ Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi. Nel 2023 i contributi ammontano complessivamente al massimo a 100 000 franchi e dal 2024 al massimo a 500 000 franchi all'anno.¹⁹</p>	<p><i>Art. 25 cpv. 1 e 1^{bis}</i></p> <p>¹ Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi.</p> <p>^{1^{bis}} I contributi ammontano complessivamente al massimo a 500 000 franchi all'anno, tuttavia al massimo all'80 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG.</p>

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 758).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 758).

<p>Sezione 6a:20 Compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino</p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 25a</i> Capitolo 6: Compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino</p>																																							
<p>Sezione 7: Certificato di ascendenza per l'immissione in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati ed embrioni</p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 26</i> Capitolo 7: Certificato di ascendenza per l'immissione in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati ed embrioni</p>																																							
<p>Sezione 8: Importazione di animali da allevamento e da reddito e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali</p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 31</i> Capitolo 8: Importazione di animali da allevamento e da reddito nonché di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali</p>																																							
<p>Sezione 9: Disposizioni finali</p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 36</i> Capitolo 9: Disposizioni finali</p>																																							
<p>1. Allevamento di bovini</p> <table border="1" data-bbox="161 715 981 1082"> <thead> <tr> <th>Art. 15</th> <th>Giorno di riferimento/ periodo di riferimento</th> <th>Termine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Animali iscritti nel libro genealogico e animali non iscritti nel libro facenti parte di effettivi che vi sono iscritti</td> <td>30 novembre</td> <td>15 novembre</td> </tr> <tr> <td>Apprezzamenti della conformazione (descrizione lineare e classificazione)</td> <td>1° novembre–31 ottobre</td> <td>30 novembre</td> </tr> <tr> <td>Fine della lattazione</td> <td>16 dicembre–31 marzo</td> <td>15 aprile</td> </tr> <tr> <td>Fine della lattazione</td> <td>1° aprile–30 giugno</td> <td>15 luglio</td> </tr> <tr> <td>Fine della lattazione</td> <td>1° luglio–30 settembre</td> <td>15 ottobre</td> </tr> <tr> <td>Fine della lattazione</td> <td>1° ottobre–15 dicembre</td> <td>20 dicembre</td> </tr> <tr> <td>Esami della produzione di carne</td> <td>1° ottobre–30 settembre</td> <td>15 ottobre</td> </tr> <tr> <td>Esami dello stato di salute</td> <td>1° dicembre–30 novembre</td> <td>15 dicembre</td> </tr> </tbody> </table> <p>5. Allevamento di caprini e di pecore da latte</p> <table border="1" data-bbox="161 1177 981 1326"> <thead> <tr> <th>Art. 19</th> <th>Giorno di riferimento/ periodo di riferimento</th> <th>Termine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Animali iscritti nel libro genealogico</td> <td>1° giugno</td> <td>15 luglio</td> </tr> <tr> <td>Fine della lattazione</td> <td>1° dicembre–30 novembre</td> <td>15 dicembre</td> </tr> <tr> <td>Esami della capacità di sviluppo</td> <td>1° dicembre–30 novembre</td> <td>15 dicembre</td> </tr> </tbody> </table>	Art. 15	Giorno di riferimento/ periodo di riferimento	Termine	Animali iscritti nel libro genealogico e animali non iscritti nel libro facenti parte di effettivi che vi sono iscritti	30 novembre	15 novembre	Apprezzamenti della conformazione (descrizione lineare e classificazione)	1° novembre–31 ottobre	30 novembre	Fine della lattazione	16 dicembre–31 marzo	15 aprile	Fine della lattazione	1° aprile–30 giugno	15 luglio	Fine della lattazione	1° luglio–30 settembre	15 ottobre	Fine della lattazione	1° ottobre–15 dicembre	20 dicembre	Esami della produzione di carne	1° ottobre–30 settembre	15 ottobre	Esami dello stato di salute	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre	Art. 19	Giorno di riferimento/ periodo di riferimento	Termine	Animali iscritti nel libro genealogico	1° giugno	15 luglio	Fine della lattazione	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre	Esami della capacità di sviluppo	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre	<p>L'allegato 1 è modificato come segue: L'espressione «fine della lattazione» è sostituita con «campioni di latte».</p>
Art. 15	Giorno di riferimento/ periodo di riferimento	Termine																																						
Animali iscritti nel libro genealogico e animali non iscritti nel libro facenti parte di effettivi che vi sono iscritti	30 novembre	15 novembre																																						
Apprezzamenti della conformazione (descrizione lineare e classificazione)	1° novembre–31 ottobre	30 novembre																																						
Fine della lattazione	16 dicembre–31 marzo	15 aprile																																						
Fine della lattazione	1° aprile–30 giugno	15 luglio																																						
Fine della lattazione	1° luglio–30 settembre	15 ottobre																																						
Fine della lattazione	1° ottobre–15 dicembre	20 dicembre																																						
Esami della produzione di carne	1° ottobre–30 settembre	15 ottobre																																						
Esami dello stato di salute	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre																																						
Art. 19	Giorno di riferimento/ periodo di riferimento	Termine																																						
Animali iscritti nel libro genealogico	1° giugno	15 luglio																																						
Fine della lattazione	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre																																						
Esami della capacità di sviluppo	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre																																						

Ordinanza sul bestiame da macello, OBM (916.341)

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Ingresso</i> visti gli articoli 21 capoverso 2, 22 capoverso 4, 49, 51 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura</p>	<p><i>Ingresso</i> visti gli articoli 21 capoverso 2, 22 capoverso 4, 49, 51 capoverso 1, 177 e 180 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura,</p>
<p>Art. 16b Trasferimento di quote del contingente non utilizzate</p> <p>L'UFAG, su domanda scritta motivata, può trasferire sul successivo periodo d'importazione del medesimo anno civile quantitativi non utilizzati di quote del contingente di una categoria di carne messe all'asta e pagate, qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il quantitativo ammonti almeno a 500 kg e costituisca al massimo il 5 per cento delle quote del contingente assegnate e trasferite per essere utilizzate; e b. la domanda pervenga all'UFAG prima della scadenza del periodo d'importazione. 	<p><i>Art. 16b</i></p> <p>In caso di difficoltà logistiche non colpose a livello di importazione dovute a cause di forza maggiore, l'UFAG, su domanda scritta motivata, può trasferire al successivo periodo d'importazione del medesimo anno civile i quantitativi non utilizzati di quote del contingente acquistate all'asta e pagate, qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il quantitativo ammonti almeno a 500 kg nonché costituisca al massimo il 5 per cento delle quote del contingente del richiedente assegnate sulla base dell'asta e trasferite per essere utilizzate; e b. la domanda pervenga all'UFAG prima della scadenza del periodo d'importazione.
<p>Art. 18 cpv.1 lett. a e 2</p> <p>¹ Le quote del contingente per i contingenti doganali parziali 5.3 e 5.4 sono assegnate ai membri della comunità ebraica nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. a fornire la carne da importare esclusivamente ai punti di vendita di carne kasher riconosciuti; o <p>² L'UFAG riconosce i punti di vendita se essi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. vendono a titolo commerciale esclusivamente carne kasher e prodotti a base di tale carne e dispongono di magazzini o banchi accessibili al pubblico; b. fanno in modo che l'indicazione «kasher» o «carne kasher» sia indicata in forma scritta in maniera ben visibile, facilmente leggibile e indelebile; l'indicazione è redatta almeno in una lingua ufficiale compresa dalla popolazione principale della località. 	<p><i>Art. 18 cpv.1 lett. a e 2</i></p> <p>¹ Le quote del contingente per i contingenti doganali parziali 5.3 e 5.4 sono assegnate ai membri della comunità ebraica nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. a fornire la carne da importare esclusivamente ai gestori dei punti di vendita di carne kasher riconosciuti; o <p>² L'UFAG riconosce come punti di vendita negozi, stand di vendita e piattaforme di distribuzione online se sono accessibili pubblicamente e i gestori provvedono affinché:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la carne e i prodotti a base di carne venduti a titolo commerciale siano esclusivamente carne kasher e prodotti a base di tale carne; b. la carne kasher e i prodotti a base di tale carne non siano rivenduti mediante il commercio intermedio; e c. sia garantito che l'indicazione «kasher» o «carne kasher» sia segnalata almeno in una lingua ufficiale della Confederazione in maniera facilmente leggibile e indelebile: <ol style="list-style-type: none"> 1. nel negozio, nello stand di vendita o sulla piattaforma di distribuzione online, in una

¹ RS 910.1

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p>collocazione ben visibile, e</p> <p>2. nel caso di prodotti preconfezionati, su ogni imballaggio.</p>
<p>Art. 18a cpv.1 lett. a e 2</p> <p>¹ Le quote del contingente per i contingenti doganali parziali 5.5 e 5.6 sono assegnate ai membri della comunità musulmana nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano:</p> <p>a. a fornire la carne da importare esclusivamente ai punti di vendita di carne halal riconosciuti; o</p> <p>² L'UFAG riconosce i punti di vendita se essi:</p> <p>a. vendono a titolo commerciale esclusivamente carne halal e prodotti a base di tale carne e dispongono di magazzini o banchi accessibili al pubblico;</p> <p>b. fanno in modo che l'indicazione «halal» o «carne halal» sia indicata in forma scritta in maniera ben visibile, facilmente leggibile e indelebile; l'indicazione è redatta almeno in una lingua ufficiale compresa dalla popolazione principale della località.</p>	<p><i>Art. 18a cpv.1 lett. a e 2</i></p> <p>¹ Le quote del contingente per i contingenti doganali parziali 5.5 e 5.6 sono assegnate ai membri della comunità musulmana nonché alle rispettive persone giuridiche e comunità di persone che si impegnano:</p> <p>a. a fornire la carne da importare esclusivamente ai gestori dei punti di vendita di carne halal riconosciuti; o</p> <p>² L'UFAG riconosce come punti di vendita negozi, stand di vendita e piattaforme di distribuzione online se sono accessibili pubblicamente e i gestori provvedono affinché:</p> <p>a. la carne e i prodotti a base di carne venduti a titolo commerciale siano esclusivamente carne halal e prodotti a base di tale carne;</p> <p>b. la carne halal e i prodotti a base di tale carne non siano rivenduti mediante il commercio intermedio; e</p> <p>c. sia garantito che l'indicazione «halal» o «carne halal» sia segnalata almeno in una lingua ufficiale della Confederazione in maniera facilmente leggibile e indelebile:</p> <p>1. nel negozio, nello stand di vendita o sulla piattaforma di distribuzione online, in una collocazione ben visibile, e</p> <p>2. nel caso di prodotti preconfezionati, su ogni imballaggio.</p>
<p>Art. 19 cpv. 1</p> <p>¹ Per le quote del contingente assegnate per la durata di un periodo di contingentamento (anno civile) e per le quote dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 18 giugno 2008² sul libero scambio 1, il termine di pagamento è di 90 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione, 120 giorni per il secondo terzo e 150 giorni per l'ultimo terzo, a decorrere dalla data in cui è emanata la decisione</p>	<p><i>Art. 19 cpv. 1</i></p> <p>¹ Per le quote del contingente assegnate per la durata di un periodo di contingentamento e per le quote dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 18 giugno 2008² sul libero scambio 1, il termine di pagamento è di 90 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione, 120 giorni per il secondo terzo e 150 giorni per l'ultimo terzo, a decorrere dalla data in cui è emanata la decisione.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 23 Domande per l’ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati all’asta</p> <p>Le domande per l’ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati all’asta devono essere presentate all’UFAG, utilizzando l’apposito modulo, entro il 15 agosto precedente l’inizio del periodo di contingentamento.</p>	<p><i>Art. 23</i> Domande per l’ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati all’asta</p> <p>¹ Le domande per l’ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati all’asta devono essere presentate utilizzando l’applicazione messa a disposizione dall’UFAG.</p> <p>² Devono essere presentate entro il giorno feriale successivo al 15 agosto precedente l’inizio del periodo di contingentamento.</p>
<p>Art. 25a cpv. 1 e 2 lett. b</p> <p>¹ La carne bovina di alta qualità (High Quality Beef) può essere importata nell’ambito del contingente doganale parziale n. 5.711 se, durante la procedura d’imposizione doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 della legge del 18 marzo 2005³ sulle dogane esibisce un certificato all’ufficio doganale.</p> <p>² Il certificato deve:</p> <p>b. corrispondere al formulario di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione, dell’11 agosto 2008⁴, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (nuova versione);</p>	<p><i>Art. 25a cpv. 1 e 2 lett. b</i></p> <p>¹ La carne bovina di alta qualità (High Quality Beef) può essere importata nell’ambito dei contingenti doganali parziali n. 5.711 e 5.712 se, durante la procedura d’imposizione doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 della legge del 18 marzo 2005³ sulle dogane esibisce un certificato all’ufficio doganale.</p> <p>² Il certificato deve:</p> <p>b. essere rilasciato sul modulo messo a disposizione dall’UFAG sulla sua pagina Internet;</p> <p>^{2bis} L’UFAG può autorizzare certificati in altro formato, segnatamente per consentire la trasmissione elettronica dei dati necessari per il certificato.</p>

³ RS 631.0

⁴ GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3

Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas (916.344)

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 4 Comunità aziendali e comunità aziendali settoriali</i> Nel caso di comunità aziendali e comunità aziendali settoriali gli effettivi di cui agli articoli 2 e 3 si applicano singolarmente per ogni azienda associata.</p>	<p><i>Art. 4</i> Nel caso di comunità aziendali e comunità aziendali settoriali, per il calcolo degli effettivi massimo e dell'effettivo complessivo autorizzato le cifre menzionate negli articoli 2 e 3 vengono moltiplicate per il numero di aziende associate.</p>
<p><i>Art. 5 cpv. 2</i> ² Esso autorizza al massimo gli effettivi che consentono, con il concime aziendale risultante, di rispettare un bilancio fosforico secondo l'allegato 1 numeri 2.1.4 e 2.1.5 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui pagamenti diretti.</p>	<p><i>Art. 5 cpv. 2</i> ² Esso autorizza al massimo gli effettivi che consentono, con il concime aziendale risultante, di rispettare un bilancio fosforico secondo l'allegato 1 numero 2.1.5 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui pagamenti diretti.</p>
<p><i>Art. 21</i> Le competenti autorità cantonali autorizzano la costruzione o la trasformazione di edifici soltanto per gli effettivi di cui agli articoli 2 e 3, a meno che l'UFAG abbia precedentemente garantito un effettivo più elevato in conformità dell'articolo 5, 10 o 12.</p>	<p><i>Art. 21</i> Le competenti autorità cantonali possono autorizzare la costruzione o la trasformazione di edifici per gli effettivi che superano quelli di cui agli articoli 2 e 3 o, nel caso di comunità aziendali o comunità aziendali settoriali, quelli di cui all'articolo 4 soltanto se l'UFAG ha precedentemente autorizzato effettivi più elevati in conformità dell'articolo 5, 10 o 12.</p>

¹ RS 910.13

Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL (916.350.2)

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 1c¹ Supplemento per il latte trasformato in formaggio</p> <p>¹ Il supplemento per il latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio è di 15 centesimi per ogni chilogrammo di latte meno l'importo del supplemento per il latte commerciale secondo l'articolo 2a.²</p> <p>² È versato ai produttori se il latte è trasformato in:</p>	<p><i>Art. 1c cpv. 1 e 2 frase introduttiva</i></p> <p>¹ <i>Abrogato</i></p> <p>² Per il latte vaccino, di pecora e di capra ai produttori è versato un supplemento per il latte trasformato in formaggio se il latte è trasformato in:</p>
<p>Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati</p> <p>¹ Per il latte proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati la Confederazione versa ai produttori un ulteriore supplemento di 3 centesimi per ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio qualora:³</p>	<p><i>Art. 2 cpv. 1 Frase introduttiva</i></p> <p>¹ Il supplemento per il foraggiamento senza insilati è versato ai produttori per il latte vaccino, di pecora e di capra qualora:</p>
<p>Art. 2a⁴ Supplemento per il latte commerciale</p> <p>¹ Per il latte commerciale vaccino l'UFAG versa ai produttori un supplemento di 5 centesimi il chilogrammo.⁵</p>	<p><i>Art. 2a cpv. 1</i></p> <p>¹ Per il latte commerciale vaccino l'UFAG versa ai produttori un supplemento di 5 centesimi il chilogrammo purché soddisfi le esigenze che il Dipartimento federale dell'interno (DFI) stabilisce in virtù dell'ODerr⁶ nelle disposizioni d'esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale.</p>

¹ Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3955).

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 902).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3955).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3955).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 790).

⁶ RS **817.02**

<p>Art. 3 Domande</p> <p>¹ Le domande di versamento dei supplementi di cui agli articoli 1c e 2 devono essere inoltrate dal valorizzatore. Esse devono essere presentate mensilmente al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 12.⁷</p> <p>² Le domande delle aziende d'estivazione devono essere presentate al servizio d'amministrazione almeno una volta all'anno.</p> <p>³ Le domande di versamento del supplemento di cui all'articolo 2a devono essere inoltrate dal produttore. Esse devono essere presentate al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 12.⁸</p> <p>⁴ I produttori possono autorizzare i valorizzatori a inoltrare la domanda di cui all'articolo 3 capoverso 3.⁹</p> <p>⁵ Devono comunicare al servizio d'amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il rilascio di un'autorizzazione; b. il numero d'identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte; c. la revoca di un'autorizzazione.¹⁰ 	<p><i>Art. 3</i> Domande</p> <p>¹ Le domande di versamento dei supplementi vanno presentate dai produttori. Devono essere inoltrate al servizio d'amministrazione di cui all'articolo 12.</p> <p>² I produttori possono autorizzare i valorizzatori a presentare la domanda. In questo caso devono comunicare al servizio d'amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il rilascio di un'autorizzazione; b. il numero d'identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte; c. la revoca di un'autorizzazione.
<p>Art. 6¹¹ Obbligo di pagamento e di tenere la contabilità</p> <p>Il valorizzatore è tenuto in virtù degli articoli 1c e 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. a trasmettere i supplementi entro il termine di un mese ai produttori dai quali ha acquistato il latte trasformato in formaggio; b. a registrare separatamente i supplementi nel conteggio concernente l'acquisto di latte e a tenere la contabilità in modo che risulti visibile quali contributi per i supplementi egli ha ricevuto e pagato. 	<p><i>Art. 6</i> Obbligo di registrare separatamente le quantità di latte</p> <p>Il valorizzatore è tenuto a registrare separatamente, nel conteggio concernente l'acquisto di latte, la quantità di latte per cui sono versati supplementi di cui agli articoli 1c e 2.</p>

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3955).

⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3955).

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3955).

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3955).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3955).

Pacchetto di ordinanze agricole 2023 – consultazione

<p>Art. 8 Registrazione e notifica dei dati relativi alla produzione</p> <p>² Deve notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile fornita da ogni produttore, separatamente per ogni azienda e azienda d'estivazione.¹²</p>	<p><i>Art. 8 cpv. 2</i></p> <p>² Deve notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile fornita da ogni produttore, separatamente per ogni azienda e azienda d'estivazione. La notifica deve essere conforme alla struttura prescritta dal servizio d'amministrazione.</p>
<p>Art. 9 Registrazione e notifica dei dati relativi alla valorizzazione</p> <p>³ Il valorizzatore deve notificare mensilmente al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo in quale modo ha valorizzato le materie prime. La notifica deve essere conforme alla struttura prescritta dal servizio d'amministrazione.¹³</p>	<p><i>Art. 9 cpv. 3 e 3^{bis}</i></p> <p>³ Il valorizzatore deve notificare al servizio d'amministrazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mensilmente entro il 10° giorno del mese successivo: in quale modo ha valorizzato le materie prime, separatamente per ogni azienda e azienda d'estivazione; b. mensilmente e al più tardi un mese dopo la notifica di cui alla lettera a: la quantità di latte per cui vengono versati supplementi di cui agli articoli 1c e 2 riepilogate per mese e per singolo produttore. <p>^{3bis} Le notifiche di cui al capoverso 3 devono essere conformi alla struttura prescritta dal servizio d'amministrazione.</p>
	<p><i>Art. 11a</i> Registrazione, notifica e conservazione dei dati sul latte di pecora e di capra</p> <p>Gli articoli 8–11 si applicano per analogia anche al latte di pecora e di capra.</p>

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5883).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5883).

Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, OIBDTA (916.404.1)

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 25 cpv. 3 e 4</p> <p>³ Le persone soggette all’obbligo di notifica e i terzi incaricati possono chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG, entro un anno dalla morte dell’animale, la rettifica dei dati che hanno trasmesso.</p> <p>⁴ Le domande di rettifica dei dati di cui all’allegato 1 numeri 1 lettere c–e, 2 lettere c–e nonché 3 lettere b e c devono essere corredate dei certificati d’accompagnamento di cui all’articolo 12 OFE.</p>	<p>Art. 25 cpv. 3 e 4</p> <p>³ Le persone soggette all’obbligo di notifica e le persone incaricate possono chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG la rettifica dei dati che hanno trasmesso.</p> <p>⁴ Terze persone possono chiedere una rettifica a Identitas AG solo per dati di cui all’allegato 1 numero 1 lettera d nonché numero 2 lettera d. A tal fine devono inoltrare i certificati d’accompagnamento ai sensi dell’articolo 12 OFE.</p>
<p>Art. 33 Diritto generale</p> <p>¹ Chiunque può consultare e utilizzare i seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dati che lo concernono; b. dati concernenti le aziende detentrici di animali: <ol style="list-style-type: none"> 1. per le aziende agricole detentrici di animali di cui all’articolo 11 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola (OTerm): l’appartenenza territoriale, 2. per le aziende detentrici di animali della specie bovina, di bufali o di bisonti: lo stato BVD, 3. per le aziende detentrici di animali della specie ovina: lo stato riguardo alla zoppina; c. dati concernenti i singoli animali: <ol style="list-style-type: none"> 1. storia dell’animale, 2. informazioni dettagliate relative all’animale, 3. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: lo stato BVD, lo stato della storia dell’animale e la data di nascita, 4. per gli animali delle specie ovina e caprina: lo stato della storia dell’animale e la data di nascita, 5. per gli equidi: lo scopo d’utilizzo giusta l’articolo 15 OMVet. <p>² Il numero BDTA dell’azienda detentrici di animali funge da codice per la consultazione dei dati di cui al capoverso 1 lettera b. Il numero d’identificazione dell’animale o il numero del microchip dell’animale funge da codice per la consultazione dei dati di cui al capoverso 1 lettera c. L’utente deve procurarsi autonomamente tali codici.</p>	<p>Art. 33 Diritto generale</p> <p>Chiunque può consultare e utilizzare i dati che lo concernono.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 35 Organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché servizi di sanità animale</p> <p>¹ Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi di sanità animale possono consultare e utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. numero BDTA, ubicazione e coordinate geografiche delle aziende detentrici di animali, numero del Comune nonché tipo di azienda detentrici di animali secondo l'articolo 6 lettera o OFE; b. elenco dei numeri d'identificazione degli animali che sono tenuti o sono stati tenuti in un'azienda detentrici di animali; c. nome, indirizzo e numero cantonale d'identificazione dei detentori di animali; d. numeri d'identificazione sulle marche auricolari fornite da Identitas AG agli affiliati dell'organizzazione interessata; e. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti nonché per gli animali delle specie ovina e caprina: storia dell'animale e informazioni dettagliate relative all'animale concernenti tutti gli animali che sono tenuti o sono stati tenuti nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati; f. per gli animali della specie suina: dati di cui all'allegato 1 numero 3 concernenti i gruppi di animali che sono tenuti o sono stati tenuti nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati; g. per gli equidi: nome e indirizzo del proprietario nonché informazioni dettagliate relative all'animale, storia dell'animale e dati di cui all'allegato 1 numero 4 concernenti tutti gli equidi registrati presso l'organizzazione interessata. <p>² Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi di sanità animale possono consultare e utilizzare gli altri dati di cui agli articoli 13–21 concernenti i loro affiliati, purché questi ultimi abbiano dato il loro consenso nella BDTA.</p>	<p>Art. 35 <i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 36 cpv 1 lett b</p> <p>¹ I detentori di animali possono consultare e utilizzare i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. elenco del proprio effettivo di animali con il numero d'identificazione di ogni singolo animale nel momento attuale o in un momento anteriore. 	<p>Art. 36 cpv 1 lett b</p> <p>¹ I detentori di animali possono consultare e utilizzare i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. elenco del proprio effettivo di animali con il numero d'identificazione di ogni singolo animale nel momento attuale o in un momento anteriore.
	<p>Art. 38a Accesso con consenso della persona interessata</p> <p>¹ Chi dispone del consenso del detentore di animali, può consultare e utilizzare per lo scopo del trattamento indicato i seguenti dati della BDTA:</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p>a. dati concernenti il detentore di animali: nome, indirizzo, numero d'identificazione cantonale, numero di telefono, indirizzo e-mail e lingua di corrispondenza;</p> <p>b. dati concernenti l'azienda detentrica di animali: numero BDTA, ubicazione, coordinate geografiche, numero del Comune, numero d'identificazione cantonale, tipo di utilizzazione e tipo di azienda detentrica di animali;</p> <p>c. dati concernenti i seguenti animali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per gli animali delle specie bovina, ovina e caprina: numero d'identificazione degli animali che <ul style="list-style-type: none"> – sono tenuti nell'azienda detentrica di animali, – hanno lasciato temporaneamente l'azienda detentrica di animali, o – sono stati tenuti nell'azienda detentrica di animali e sono stati macellati o sono morti; 2. per gli animali della specie suina: dati conformemente all'allegato 1 numero 3 di gruppi di animali che sono tenuti o sono stati tenuti nell'azienda detentrica di animali. <p>² Chi dispone del consenso del proprietario, può consultare e utilizzare per lo scopo del trattamento indicato i seguenti dati della BDTA concernenti gli equidi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nome e indirizzo del proprietario; b. numero d'identificazione e numero di microchip dell'animale; c. dati sugli equidi. <p>³ Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.</p>
	<p>Art. 38b <i>Accesso mediante il numero BDTA, il numero d'identificazione o il numero di microchip</i></p> <p>¹ Chi dispone del numero BDTA di un'azienda detentrica di animali, può consultare e utilizzare i seguenti dati concernenti tale azienda detentrica di animali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. per le aziende agricole detentriche di animali di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola (OTerm): l'appartenenza territoriale; b. per le aziende detentriche di animali della specie bovina, di bufali o di bisonti: lo stato BVD; c. per le aziende detentriche di animali della specie ovina: lo stato riguardo alla zoppina. <p>² Chi dispone del numero d'identificazione o del numero di microchip di un animale, può consultare e utilizzare i seguenti dati concernenti tale animale:</p>

¹ RS 910.91

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p>a. storia dell'animale;</p> <p>b. informazioni dettagliate relative all'animale;</p> <p>c. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: lo stato BVD, lo stato della storia dell'animale e la data di nascita;</p> <p>d. per gli animali delle specie ovina e caprina: lo stato della storia dell'animale e la data di nascita;</p> <p>e. per gli equidi: lo scopo d'utilizzo giusta l'articolo 15 OMVet.</p> <p>³ Il destinatario dei dati acquisisce personalmente i numeri BDTA di aziende detentrici di animali nonché i numeri d'identificazione e il numero di microchip degli animali; in particolare mediante il consenso della persona interessata di cui all'articolo 38a.</p>
<p>Art. 39 Terzi</p> <p>¹ Su richiesta, Identitas AG può autorizzare terzi a consultare e utilizzare dati a fini zootecnici o di ricerca scientifica. Decide d'intesa con l'UFAG.</p> <p>² Se la domanda comprende dati non anonimizzati o se attraverso tutti i dati disponibili è possibile risalire a persone interessate, Identitas AG deve concludere un contratto con il terzo. Il contratto va sottoposto per approvazione all'UFAG prima della firma.</p>	<p>Art. 39 Accesso su richiesta a fini zootecnici o di ricerca scientifica</p> <p>¹ Su richiesta, Identitas AG, senza consenso degli interessati, può autorizzare terzi a consultare e utilizzare tutti i dati della BDTA a fini zootecnici o di ricerca scientifica. Decide d'intesa con l'UFAG.</p> <p>² Se la domanda comprende dati non anonimizzati o se attraverso tutti i dati disponibili è possibile risalire a persone interessate, Identitas AG deve concludere un contratto con il terzo. Il contratto va sottoposto per approvazione all'UFAG prima della firma.</p>
<p>Allegato 2 N. 6</p> <p>6 Registrazione di nuove organizzazioni</p> <p>Registrazione di una nuova organizzazione di allevamento, di produttori o di produzione con label oppure di un servizio di sanità animale 250.–</p>	<p>Allegato 2 N. 6</p> <p>6 Registrazione di nuovi destinatari dei dati</p> <p>Registrazione di un destinatario dei dati secondo gli articoli 38a e 39 250.–</p>

Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura (919.18)

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 10a Obiettivo di riduzione per le perdite di azoto e di fosforo</p> <p>Rispetto al valore medio degli anni 2014–2016, entro il 2030 le perdite sono ridotte come segue:</p> <p>a. azoto: di almeno il 10 per cento;</p>	<p><i>Art. 10a lett. a</i></p> <p>Rispetto al valore medio degli anni 2014–2016, entro il 2030 le perdite sono ridotte come segue:</p> <p>a. azoto: di almeno il 15 per cento;</p>

Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura, Ordinanza sulle tasse UFAG (910.11)

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Allegato 1, N. 8.6 e 8.7 ...</p>	<p>Allegato 1, N. 8.6 e 8.7</p> <p style="text-align: right;">Franchi</p> <p>8.6 Maggiori controlli di alimenti per animali provenienti da Paesi terzi, anche se non danno luogo a contestazioni (art. 58 in combinato disposto con l'art. 3 dell'ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011¹ concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali), tassa per lotto. 50</p> <p>8.7 Analisi nel quadro dei maggiori controlli di alimenti per animali provenienti da Paesi terzi (art. 58 in combinato disposto con l'art. 3 dell'ordinanza del DEFR concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi Costi effettivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali).</p>

¹ RS 916.307.1

Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (910.181)

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione										
<p>Art. 4b¹ Utilizzazione di materie prime e additivi per alimenti per animali</p> <p>¹ Nella trasformazione di alimenti biologici per animali e nell'alimentazione di animali tenuti secondo le disposizioni della presente ordinanza possono essere utilizzati soltanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. materie prime biologiche per alimenti per animali; b. materie prime e additivi per alimenti per animali di cui all'allegato 7 parte A numero 1 e parte B; c. materie prime non biologiche per alimenti per animali di cui all'allegato 7 parte A numero 2, purché siano prodotte o preparate senza solventi chimici; 	<p><i>Art. 4b cpv. 1</i></p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> b. materie prime e additivi per alimenti per animali di cui all'allegato 7; c. sale sotto forma di sale marino o salgemma grezzo. 										
<p><i>Allegato 2 (art. 2)</i></p> <p>Concimi, preparati e substrati autorizzati</p> <p>Concimi e preparati possono essere designati come bio-dinamici se sono stati fabbricati secondo le direttive dell'agricoltura bio-dinamica.</p> <p>Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 10 gennaio 2001² sui concimi e dell'ordinanza del DEFR del 16 novembre 2007³ sul libro dei concimi.</p>	<p><i>Allegato 2 (art. 2)</i></p> <p>Concimi, preparati e substrati autorizzati</p> <p>Concimi e preparati possono essere designati come bio-dinamici se sono stati fabbricati secondo le direttive dell'agricoltura bio-dinamica.</p> <p>Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 10 gennaio 2001/xx.YY 2023 sui concimi e dell'ordinanza del DEFR del 16 novembre 2007/xx. YY 2023 sul libro dei concimi.</p> <table border="1" data-bbox="1111 895 1928 962"> <thead> <tr> <th>Designazione</th> <th>Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">2.2 Prodotti di origine organica o organo-minerale</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Inserire le seguenti voci:</i></td> </tr> <tr> <td>Struvite recuperata e sali di fosfato precipitato</td> <td>I rispettivi prodotti devono adempiere i requisiti dell'ordinanza sui concimi.</td> </tr> <tr> <td>Cloruro di potassio</td> <td>Unicamente di origine naturale</td> </tr> </tbody> </table>	Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso	2.2 Prodotti di origine organica o organo-minerale		<i>Inserire le seguenti voci:</i>		Struvite recuperata e sali di fosfato precipitato	I rispettivi prodotti devono adempiere i requisiti dell'ordinanza sui concimi.	Cloruro di potassio	Unicamente di origine naturale
Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso										
2.2 Prodotti di origine organica o organo-minerale											
<i>Inserire le seguenti voci:</i>											
Struvite recuperata e sali di fosfato precipitato	I rispettivi prodotti devono adempiere i requisiti dell'ordinanza sui concimi.										
Cloruro di potassio	Unicamente di origine naturale										

¹ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 23 ago. 2000 (RU **2000** 2508). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6357).

² RS **916.171**

³ RS **916.171.1**

Diritto vigente			Avamprogetto posto in consultazione				
<i>Allegato 3 (art. 3)</i>			<i>Allegato 3 (art. 3)</i>				
Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate			Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate				
Parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti			Parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti				
Codice	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari		Codice	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
		di origine vegetale	di origine animale			di origine vegetale	di origine animale
E 551	Biossido di silicio	AmMESSo soltanto per erbe e spezie in polvere essiccate e per aromi	AmMESSo soltanto per aromi	E 551	Biossido di silicio	AmMESSo soltanto per erbe e spezie in polvere essiccate, per aromi nonché per il cacao in polvere per l'utilizzo in distributori automatici	AmMESSo soltanto per aromi
Parte B: Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente			Parte B: Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente				
1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente			1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente				
Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari		Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari			
	di origine vegetale	di origine animale		di origine vegetale	di origine animale		
Acido acetico/aceto	Non ammesso	AmMESSo soltanto se ottenuto da produzione biologica Per la trasformazione del pesce, solo da fonte biotecnologica, tranne se ottenuto con o a partire da OGM	Acido acetico/Aceto	AmMESSo soltanto se di produzione biologica e se ottenuto da fermentazione naturale	AmMESSo soltanto per pesci AmMESSo soltanto se di produzione biologica e se ottenuto da fermentazione naturale		
Estratto di luppolo	AmMESSo soltanto per scopi antimicrobici nella produzione di zucchero Se disponibile di produzione biologica	Non ammesso	Estratto di luppolo	AmMESSo soltanto per scopi antimicrobici Se disponibile di produzione biologica	Non ammesso		

Le voci «Acido acetico», «Estratto di luppolo» e «Estratto di resina di pino» sono sostituite dalle versioni seguenti:

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione								
<p>Estratto di resina di pino Ammesso soltanto per scopi antimicrobici nella produzione di zucchero Non ammesso</p> <p>Se disponibile di produzione biologica</p> <p>Parte C: Ingredienti non biologici di origine agricola</p> <table border="1" data-bbox="163 512 981 549"> <thead> <tr> <th data-bbox="163 512 465 549">Ingrediente</th> <th data-bbox="465 512 981 549">Condizioni particolari e limitazioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Ingrediente	Condizioni particolari e limitazioni			<p>Estratto di resina di pino Ammesso soltanto per scopi antimicrobici Non ammesso</p> <p>Se disponibile di produzione biologica</p> <p>Parte C: Ingredienti non biologici di origine agricola</p> <table border="1" data-bbox="1111 488 1928 525"> <thead> <tr> <th data-bbox="1111 488 1413 525">Ingrediente</th> <th data-bbox="1413 488 1928 525">Condizioni particolari e limitazioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1111 528 1928 643"> <p><i>La voce «Alghe» è aggiunta dopo la voce «Alghe Hijiki»:</i></p> <p>Alghe, compresa la zostera marina, Solo se certificati secondo uno standard di sostenibilità che possono essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti tradizionali riconosciuto</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Ingrediente	Condizioni particolari e limitazioni	<p><i>La voce «Alghe» è aggiunta dopo la voce «Alghe Hijiki»:</i></p> <p>Alghe, compresa la zostera marina, Solo se certificati secondo uno standard di sostenibilità che possono essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti tradizionali riconosciuto</p>	
Ingrediente	Condizioni particolari e limitazioni								
Ingrediente	Condizioni particolari e limitazioni								
<p><i>La voce «Alghe» è aggiunta dopo la voce «Alghe Hijiki»:</i></p> <p>Alghe, compresa la zostera marina, Solo se certificati secondo uno standard di sostenibilità che possono essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti tradizionali riconosciuto</p>									

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Allegato 3b (art. 3c)</p> <p>Atti normativi dell’Unione europea concernenti l’agricoltura biologica</p> <p>Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/474, GU L 98 del 25.3.2022, pag. 1.</p> <p>Per il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, si applica la versione secondo la GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2020/2220, GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1.</p> <p>Anziché il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, indicato nel regolamento (UE) 2018/848, si applica il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV, GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/68, GU L 12 del 19.1.2022, pag. 1.</p> <p>Anziché il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), indicato nel regolamento (UE) 2018/848, si applica il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/2220, GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1.</p>	<p>Allegato 3b (art. 3c)</p> <p>Atti normativi dell’Unione europea sull’agricoltura biologica</p> <p>...</p> <p>Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, menzionato nel Regolamento (UE) 2018/848, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, nella versione come da GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2021/2117, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.</p> <p>....</p> <p>Anziché il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, menzionato nel Regolamento (UE) 2018/848, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), si applica il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013 p. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2021/2117, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione																								
<p>Allegato 6 (art. 4a cpv. 2)</p> <p>Esigenze poste alla corte e all'area con clima esterno</p> <p>1. Corte per animali delle specie bovina e bufalina, ovina nonché caprina (produzione di latte e carne)</p> <p>Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 6 lettera E numeri 3, 4 e 5 OPD⁴. Per i caprini e gli ovini che non rientrano nelle categorie di cui all'articolo 73 lettere c e d OPD, le esigenze si applicano per analogia.</p> <p>2. Superficie totale per animali della specie suina</p> <p>Devono essere soddisfatte le esigenze concernenti la corte di cui allegato 6 lettera E numero 6 OPD.</p> <table border="1" data-bbox="163 694 981 965"> <thead> <tr> <th>Animali</th> <th>Superficie totale (stalla e corte) almeno ... m²/animale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scrofe da allevamento non in lattazione</td> <td>2,8</td> </tr> <tr> <td>Verri da allevamento</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg</td> <td>1,65</td> </tr> <tr> <td>Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg</td> <td>1,10</td> </tr> <tr> <td>Suinetti svezzati</td> <td>0,80</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Area con clima esterno per il pollame da reddito</p> <p>Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 6 lettera B OPD.</p>	Animali	Superficie totale (stalla e corte) almeno ... m ² /animale	Scrofe da allevamento non in lattazione	2,8	Verri da allevamento	10	Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg	1,65	Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg	1,10	Suinetti svezzati	0,80	<p>Allegato 6 (art. 4a cpv. 2)</p> <p>Esigenze poste alla corte e all'area con clima esterno</p> <p>1. Corte per animali delle specie bovina e bufalina, ovina nonché caprina (produzione di latte e carne)</p> <p>Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 6 lettera B OPD⁵.</p> <p>2. Superficie totale per animali della specie suina</p> <p>Devono essere soddisfatte le esigenze concernenti la corte di cui allegato 6 lettera B numero 3 OPD.</p> <table border="1" data-bbox="1111 667 1928 949"> <thead> <tr> <th>Animali</th> <th>Superficie totale (stalla e corte) almeno ... m²/animale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scrofe da allevamento non in lattazione</td> <td>2,8</td> </tr> <tr> <td>Verri da allevamento</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg</td> <td>1,65</td> </tr> <tr> <td>Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg</td> <td>1,10</td> </tr> <tr> <td>Suinetti svezzati</td> <td>0,80</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Area con clima esterno per il pollame da reddito</p> <p>Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 6 lettera B numero 4 OPD.</p>	Animali	Superficie totale (stalla e corte) almeno ... m ² /animale	Scrofe da allevamento non in lattazione	2,8	Verri da allevamento	10	Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg	1,65	Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg	1,10	Suinetti svezzati	0,80
Animali	Superficie totale (stalla e corte) almeno ... m ² /animale																								
Scrofe da allevamento non in lattazione	2,8																								
Verri da allevamento	10																								
Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg	1,65																								
Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg	1,10																								
Suinetti svezzati	0,80																								
Animali	Superficie totale (stalla e corte) almeno ... m ² /animale																								
Scrofe da allevamento non in lattazione	2,8																								
Verri da allevamento	10																								
Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg	1,65																								
Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg	1,10																								
Suinetti svezzati	0,80																								

⁴ RS 910.13

⁵ RS 910.13

Allegato 7 (art. 4b cpv. 1 lett. b e c)

Materie prime e additivi per alimenti per animali

Parte A:

Materie prime per alimenti per animali

1. Materie prime di origine minerale per alimenti per animali

- Conchiglie marine calcaree
- Maërl
- Litotamnio
- Gluconato di calcio
- Carbonato di calcio
- Ossido di magnesio (magnesio anidro)
- Solfato di magnesio
- Cloruro di magnesio
- Carbonato di magnesio
- Fosfato monocalcico defluorato
- Fosfato bicalcico defluorato
- Fosfato di calcio e di magnesio
- Fosfato di magnesio
- Mono sodio fosfato
- Fosfato di calcio e di sodio
- Cloruro di sodio
- Bicarbonato di sodio
- Carbonato di sodio
- Solfato di sodio
- Cloruro di potassio

Allegato 7 (art. 4b cpv. 1 lett. b)

Materie prime e additivi per alimenti per animali

Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sugli alimenti per animali e dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale.

Parte A

Materie prime per alimenti per animali

1. Materie prime di origine minerale per alimenti per animali

Numero nel catalogo delle materie prime ⁸	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
11.1.1	Carbonato di calcio	
11.1.2	Conchiglie marine calcaree	
11.1.4	Maërl	
11.1.5	Litotamnio	
11.1.13	Gluconato di calcio	
11.2.1	Ossido di magnesio	
11.2.4	Solfato di magnesio anidro	
11.2.6	Cloruro di magnesio	
11.2.7	Carbonato di magnesio	
11.3.1	Fosfato bicalcico	
11.3.3	Fosfato monocalcico	
11.3.5	Fosfato di calcio e di magnesio	
11.3.8	Fosfato di magnesio	
11.3.10	Fosfato monosodico	
11.3.16	Fosfato di calcio e di sodio	
11.4.1	Cloruro di sodio	

⁸ Allegato 1.4 dell'OLAIA del 26 ottobre 2011, parte C.

<p>2. Altre materie prime per alimenti per animali</p> <p>Prodotti e sottoprodotti della fermentazione di microorganismi le cui cellule sono state inattivate o uccise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Saccharomyces cerevisiae</i> - <i>Saccharomyces carlsbergiensis</i> 	11.4.2	Bicarbonato di sodio	
	11.4.4	Carbonato di sodio	
	11.4.6	Solfato di sodio	
	11.5.1	Cloruro di potassio	
	2. Altre materie prime per alimenti per animali		
	Numero nel catalogo delle materie prime	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
	10	Farina, olio e altre materie prime ottenuti da pesci o altri animali acquatici	Prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibile, purché: 1. siano prodotti o preparati senza solventi chimici, 2. il loro impiego sia limitato alle specie non erbivore, e 3. l'impiego di idrolizzati proteici di pesce sia limitato esclusivamente agli animali giovani.
	ex 12.1.5	Lieviti	Lieviti ottenuti da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Saccharomyces carlsbergiensis</i> , inattivati in modo che non siano presenti microorganismi vivi. Se non disponibile di produzione biologica
	ex 12.1.12	Prodotti del lievito	Prodotto della fermentazione ottenuto da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , inattivato in modo che non siano presenti microorganismi vivi. Se non disponibile di produzione biologica

<p>Parte B: Additivi per alimenti per animali</p> <p>Tutti gli additivi sottostanno ai requisiti posti dall’ordinanza del 26 ottobre 2011⁶ sugli alimenti per animali. Le categorie e i gruppi funzionali corrispondono a quelli di cui agli allegati 2 e 6.1 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011⁷ sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale.</p> <p>Categoria 1: Additivi tecnologici</p> <p><i>Gruppo funzionale: a) conservanti</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Categoria/ gruppo funzionale</th> <th>Sostanza</th> <th>Descrizione e condizioni per l’uso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E 200</td> <td>1a</td> <td>Acido sorbico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E 236</td> <td>1a</td> <td>Acido formico</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Categoria/ gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l’uso	E 200	1a	Acido sorbico		E 236	1a	Acido formico		<table border="1"> <tr> <td>Erbe</td> <td rowspan="3"> purché 1. non siano disponibili di produzione biologica, 2. siano prodotte o preparate senza solventi chimici, e 3. il loro impiego sia limitato all’1 per cento della razione alimentare di una determinata specie, calcolato annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola; </td> </tr> <tr> <td>Melasse</td> </tr> <tr> <td>Spezie</td> </tr> </table>	Erbe	purché 1. non siano disponibili di produzione biologica, 2. siano prodotte o preparate senza solventi chimici, e 3. il loro impiego sia limitato all’1 per cento della razione alimentare di una determinata specie, calcolato annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola;	Melasse	Spezie								
	Codice	Categoria/ gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l’uso																					
E 200	1a	Acido sorbico																							
E 236	1a	Acido formico																							
Erbe	purché 1. non siano disponibili di produzione biologica, 2. siano prodotte o preparate senza solventi chimici, e 3. il loro impiego sia limitato all’1 per cento della razione alimentare di una determinata specie, calcolato annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola;																								
Melasse																									
Spezie																									
<p>Parte B Additivi per alimenti per animali</p> <p>Categoria 1: Additivi tecnologici</p> <p><i>Gruppo funzionale: a) conservanti</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numero d’identificazione o gruppo funzionale⁹</th> <th>Denominazione</th> <th>Condizioni limitazioni particolari e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1a200</td> <td>Acido sorbico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1k236</td> <td>Acido formico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1k237i</td> <td>Formiato di sodio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1a260</td> <td>Acido acetico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1a270</td> <td>Acido lattico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1k280</td> <td>Acido propionico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1a330</td> <td>Acido citrico</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Numero d’identificazione o gruppo funzionale ⁹	Denominazione	Condizioni limitazioni particolari e	1a200	Acido sorbico		1k236	Acido formico		1k237i	Formiato di sodio		1a260	Acido acetico		1a270	Acido lattico		1k280	Acido propionico		1a330	Acido citrico		
Numero d’identificazione o gruppo funzionale ⁹	Denominazione	Condizioni limitazioni particolari e																							
1a200	Acido sorbico																								
1k236	Acido formico																								
1k237i	Formiato di sodio																								
1a260	Acido acetico																								
1a270	Acido lattico																								
1k280	Acido propionico																								
1a330	Acido citrico																								

E 237	1a	Formiato di sodio	
E 260	1a	Acido acetico	
E 270	1a	Acido lattico	
E 280	1a	Acido propionico	
E 330	1a	Acido citrico	
<i>Gruppo funzionale: b) antiossidanti:</i>			
Codice	Categoria/gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
1b306(i)	1b	Estratti da oli vegetali contenenti tocoferolo	
1b306(ii)	1b	Estratti da oli vegetali ricchi di tocoferolo (con elevate quantità di tocoferolo delta)	
<i>Gruppo funzionale: g) leganti e i) antiagglomeranti</i>			
Codice	Categoria/gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
E 412	1	Farina di semi di guar	
E 535	1	Ferrocianuro di sodio	Dosaggio massimo: 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)
E 551b	1	Silice colloidale	
E 551c	1	Kieselgur (terra diatomacea purificata)	
1m558	1	Bentonite	
E 559	1	Argille caolinitiche esenti da amianto	
E 560	1	Miscele naturali di steatite e clorite	
E 561	1	Vermiculite	
E 562	1	Sepiolite	
E 566	1	Natrolite-fonolite	
1g568	1	Clinoptilolite di origine sedimentaria	
E 599	1	Perlite	

<i>Gruppo funzionale: b) antiossidanti</i>		
Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
1b306(i)	Estratti da oli vegetali contenenti tocoferolo	
1b306(ii)	Estratti da oli vegetali ricchi di tocoferolo (con elevate quantità di tocoferolo delta)	
<i>Gruppo funzionale: g) leganti e i) antiagglomeranti</i>		
Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
E 535	Ferrocianuro di sodio	Dosaggio massimo: 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)
E551b	Biossido di silicio colloidale	
E551c	Kieselgur (terra diatomacea purificata)	
1m558i	Bentonite	
E559	Argille caolinitiche esenti da amianto	
E560	Miscele naturali di steatite e clorite	

⁶ RS 916.307

⁷ RS 916.307.1

⁹ Allegati 2 e 6.1 OLAIA.

				E562	Sepiolite	
				1g568	Clinoptilolite di origine sedimentaria	
Gruppo funzionale: k) additivi per l'insilamento				Gruppo funzionale k) additivi per l'insilamento:		
Codice	Categoria/ gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso	Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni limitazioni particolari e
	1k	Enzimi, microorganismi	Ammessi per la produzione di insilati solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione	1k	Enzimi, microorganismi	Ammessi solo per la garanzia di un'adeguata fermentazione
E236	1k	Acido formico				
E237	1k	Formiato di sodio				
E280	1k	Acido propionico				
E281	1k	Propionato di sodio				
Categoria 2: Additivi organolettici				Categoria 2: Additivi organolettici		
Gruppo funzionale: b) aromatizzanti				Gruppo funzionale: b) aromatizzanti		
Codice	Categoria/ gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso	Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni limitazioni particolari e
	2b	<i>Castanea sativa Mill.: estratto di legno di castagno</i>	Solo estratti di prodotti agricoli	ex2b	Sostanze aromatizzanti	Solo estratti di prodotti agricoli, compreso l'estratto di castagno (<i>Castanea sativa Mill.</i>)
	2b	Sostanze aromatizzanti:				
Categoria 3: Additivi nutrizionali				Categoria 3: Additivi nutrizionali		
Gruppo funzionale: a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente definite				Gruppo funzionale: a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente definite		
Codice	Categoria/ gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso			
	3a	Betaina anidra	Soltanto per animali monogastrici Soltanto di origine naturale, se disponibile di origine biologica			
	3a	Vitamine e provitamine	– Derivati da prodotti agricoli. – Se ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono			

Pacchetto di ordinanze agricole 2023 – consultazione

essere utilizzate per gli animali monogastrici.				Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
<p>– Se ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti.</p>				3a	Vitamine e provitamine	<p>Derivate da prodotti agricoli.</p> <p>Se non disponibili come derivate da prodotti agricoli:</p> <p>– ottenute con processi di sintesi, per gli animali monogastrici possono essere utilizzate solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli</p> <p>– ottenute con processi di sintesi, per i ruminanti possono essere utilizzate solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli</p>
<i>Gruppo funzionale: b) oligoelementi</i>						
Codice	Categoria/ gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso	3a920	Betaina anidra	<p>Soltanto per animali monogastrici</p> <p>Soltanto di origine naturale, se disponibile di origine biologica</p>
<i>Gruppo funzionale: b) oligoelementi</i>						
Codice	Categoria/ gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso	Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
E1 Ferro	3b	– Ossido ferrico – Carbonato ferroso – Solfato ferroso, eptaidrato – Solfato ferroso, monoidrato		3b101	Carbonato di ferro (II) (siderite)	
E2 Iodio	3b	– Iodato di calcio, anidro – Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti, senz'acqua		3b103	Solfato di ferro (II) monoidrato	
E3 Cobalto	3b	– Acetato di cobalto (II) tetraidrato – Carbonato di cobalto (II) – Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato – Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti (2:3) – Solfato di cobalto (II) eptaidrato		3b104	Solfato di ferro (II) eptaidrato	
E4 Rame	3b	– Carbonato basico di rame, monoidrato – Ossido rameico – Solfato di rame, pentaidrato – Dicloruro di rame triidrossido		3b201	Ioduro di potassio	
E5 Manganese	3b	– Carbonato manganoso – Ossido manganoso – Solfato manganoso, monoidrato		3b202	Iodato di calcio anidro	
E6 Zinco	3b	– Ossido di zinco – Solfato di zinco, monoidrato – Solfato di zinco, eptaidrato – Octaidrossicloruro di zinco monoidrato		3b203	Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti	
E7 Molibdeno	3b	– Molibdato di sodio		3b302	Carbonato di cobalto (II)	
E8 Selenio	3b	– Selenato di sodio – Selenito di sodio Selenio in forma organica ottenuto da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (lievito al selenio inattivato)				

	3b303	Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato	
	3b304	Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti	
	3b305	Solfato di cobalto (II) eptaidrato	
	3b402	Rame (II) diacetato monoidrato	
	3b404	Ossido di rame (II)	
	3b405	Solfato di rame (II) pentaidrato	
	3b409	Dicloruro di rame triidrossido	
	3b502	Ossido di manganese (II)	
	3b503	Solfato di manganese, monoidrato	
	3b603	Ossido di zinco	
	3b604	Solfato di zinco eptaidrato	
	3b605	Solfato di zinco, monoidrato	
	3b609	Idrossicloruro di zinco monoidrato	
	3b701	Molibdato di sodio diidrato	
	3b801	Selenito di sodio	
	3b802	Selenito di sodio in granuli rivestiti	
	3b803	Selenato di sodio	
	3b810	Lievito al selenio <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060, inattivato	
	3b811	Lievito al selenio <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R397, inattivato	
	3b812	Lievito al selenio <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399, inattivato	
	3b817	Seleniometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R645	

Categoria 4: Additivi zootecnici				Categoria 4: Additivi zootecnici		
Codice	Gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso	Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni limitazioni particolari e
	4a, 4b, 4c, 4d	Enzimi e microrganismi nella categoria degli «Additivi zootecnici»		4a, 4b, 4c e 4d	Enzimi e microrganismi	

Allegato 12 (art. 4e)

Diritto vigente

Modello per il rapporto annuale degli enti di certificazione relativo ai controlli nel settore della produzione biologica

1. Informazioni sui controlli delle imprese

Ente di certificazione	Numero di imprese registrate per ente di certificazione					Numero di imprese registrate					Numero di controlli ordinari					Numero di controlli supplementari in base alla valutazione dei rischi					Numero totale di controlli				
	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli *	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli *	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli *	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***					
Ente di certificazione	Numero di controlli effettuati senza preavviso					Numero di campioni analizzati					Numero di campioni che rivelano un'infrazione dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e della presente ordinanza														
	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese**	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese**	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese**										

Ente di certificazione	Numero di irregolarità o di infrazioni constatate ⁽¹⁾					Numero di misure applicate alla partita non conforme o all'intero ciclo di produzione ⁽²⁾					Numero di misure applicate all'impresa ⁽³⁾				
	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese**	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese**	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese**

(1) Limitatamente alle irregolarità e infrazioni che incidono sulla qualificazione biologica dei prodotti e/o che hanno determinato l'applicazione di una misura.

(2) Ove sia constatata un'irregolarità in relazione all'osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza, riguardo alla quale l'ente di certificazione assicuri che nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico.

(3) Ove sia constatata un'infrazione grave o avente effetti prolungati, riguardo alla quale l'ente di certificazione vieti all'impresa interessata di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da concordare con l'autorità preposta all'esecuzione.

* «Produttori agricoli» si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori e ad altri produttori vari non classificati altrove.

** «Trasformatori» si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori e ad altri trasformatori vari non classificati altrove.

*** «Altre imprese» si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e ad altre imprese non classificate altrove.

Avamprogetto posto in consultazione

Allegato 12 (art. 4e)

Modello per il rapporto annuale degli enti di certificazione relativo ai controlli nel settore della produzione biologica

1. Informazioni sui controlli delle imprese

Ente di certificazione	Numero di imprese registrate per ente di certificazione	Numero di imprese registrate					Numero di controlli ordinari					Numero di controlli supplementari in base alla valutazione dei rischi					Numero totale di controlli									
		Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***					
Ente di certificazione	Numero di controlli effettuati senza preavviso					Numero di campioni analizzati					Numero di campioni che rivelano un'infrazione dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e della presente ordinanza															
	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***											
Ente di certificazione	Numero di irregolarità e di infrazioni constatate – TOTALE ⁽¹⁾					Numero di condizioni per la vendita (concernenti lo statuto di prodotto biologico) ⁽²⁾					Numero di revoche del riconoscimento o di mancati riconoscimenti di aziende agricole ⁽³⁾															
	Produttori agricoli*					Produttori agricoli*					Produttori agricoli*															
Ente di certificazione	Numero di irregolarità e di infrazioni constatate – TOTALE				Numero di irregolarità e di infrazioni constatate A ⁽⁴⁾				Numero di irregolarità e di infrazioni constatate B ⁽⁴⁾				Numero di irregolarità e di infrazioni constatate C ⁽⁴⁾				Numero di irregolarità e di infrazioni constatate D ⁽⁴⁾									
	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***						

(1) Tutte le irregolarità e infrazioni, anche quelle che non hanno determinato misure.

(2) Limitatamente alle irregolarità e infrazioni che hanno determinato una condizione per la vendita e una misura ad essa correlata.

(3) Limitatamente alle irregolarità e infrazioni che comportano la revoca del riconoscimento o il mancato riconoscimento dello statuto biologico.

(4) Conformemente alle Istruzioni dell'UFAG all'attenzione degli enti di certificazione per l'armonizzazione delle procedure in caso di irregolarità nel settore trasformazione e commercio bio

* «Produttori agricoli» si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori e ad altri produttori vari non classificati altrove.

** «Trasformatori» si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori e ad altri trasformatori vari non classificati altrove.

*** «Altre imprese» si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e ad altre imprese non classificate altrove.

Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV-DEFR-DATEC (916.201)

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 6 Misure contro la comparsa di <i>Erwinia amylovora</i></p> <p>¹ Il servizio cantonale competente può, d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), delimitare aree in cui la frequenza d'insorgenza di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> sulle piante ospiti (prevalenza) va mantenuta esigua.</p>	<p><i>Art. 6 cpv. 1</i></p> <p>¹ Il servizio cantonale competente può, d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), delimitare aree in cui la frequenza d'insorgenza di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> sulle piante ospiti va mantenuta esigua.</p>
<p>Art. 6 Misure contro la comparsa di <i>Erwinia amylovora</i></p> <p>⁴ Indipendentemente dalla delimitazione di zone secondo il capoverso 1, l'importazione, la produzione e la messa in commercio di <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Photinia davidiana</i> Cardot e <i>Photinia nussia</i> Cardot sono vietate</p>	<p><i>Art. 6 cpv. 4</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>Inserire prima del titolo della sezione 4</i></p>	<p><i>Art. 6a</i> Misure contro la comparsa di <i>Candidatus</i> Phytoplasma solani</p> <p>¹ Il servizio cantonale competente può, d'intesa con l'UFAG, delimitare aree in cui la frequenza d'insorgenza di <i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i> sulle piante di <i>Vitis</i> sp. va mantenuta esigua.</p> <p>² Chi possiede piante di <i>Vitis</i> sp. in un'area delimitata secondo il capoverso 1 comprovatamente infestate da <i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i>, è tenuto a rimuoverle senza indugio e a distruggerle adeguatamente.</p> <p>³ Il servizio cantonale competente controlla l'attuazione della rimozione e della distruzione delle piante infestate.</p> <p>⁴ Se la comparsa di <i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i> riguarda una particella registrata nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario presso il SFF, questi è competente per il controllo dell'attuazione delle misure di cui al capoverso 2.</p>
<p>Allegato 5 Merci la cui importazione da determinati Stati terzi è vietata</p> <p>21. Vegetali di <i>Cotoneaster</i> Ehrh. e <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot ex 0602.9091 ex 0602.9099 Tutti gli Stati terzi</p>	<p><i>Allegato 5 N. 21</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

Diritto vigente				Avamprogetto posto in consultazione					
Allegato 7 Condizioni specifiche che determinate merci devono adempiere in via suppletiva per l'importazione da determinati Stati terzi				<i>Allegato 7 N. 42 è modificato come segue</i>					
Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche	Merci	Voce di tariffa doganale	Origine	Condizioni specifiche		
42.	Vegetali destinati alla piantagione, esclusi marze, talee, vegetali in coltura tissutale, polline e sementi, di <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L.	ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.2081 ex 0602.2082 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099	Canada e Stati Uniti d'America	Dichiarazione ufficiale che i vegetali: a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un'area indenne da <i>Saperda candida</i> Fabricius, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»; oppure b. sono stati coltivati, per un periodo di almeno 2 anni prima dell'esportazione o, nel caso di vegetali di età inferiore ai 2 anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Saperda candida</i> Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i. registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine, e ii. sottoposto annualmente a 2 controlli ufficiali per rilevare eventuali indizi di <i>Saperda candida</i> Fabricius, effettuati nei periodi più opportuni dell'anno per individuare la presenza dell'organismo nocivo in questione, e iii. in cui i vegetali sono stati coltivati:	42.	Vegetali destinati alla piantagione, esclusi marze, talee, vegetali in coltura tissutale, polline e sementi, di <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L.	ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.2081 ex 0602.2082 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099	Canada e Stati Uniti d'America	Dichiarazione ufficiale che i vegetali: a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un'area indenne da <i>Saperda candida</i> Fabricius, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»; oppure b. sono stati coltivati, per un periodo di almeno 2 anni prima dell'esportazione o, nel caso di vegetali di età inferiore ai 2 anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Saperda candida</i> Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i. registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine, e ii. sottoposto annualmente a 2 controlli ufficiali per rilevare eventuali indizi di <i>Saperda candida</i> Fabricius, effettuati nei periodi più opportuni dell'anno per individuare la presenza dell'organismo nocivo in questione, e iii. in cui i vegetali sono stati coltivati: – in un sito di produzione a prova di insetto per

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>– in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l'introduzione di <i>Saperda candida</i> Fabricius, oppure – in un sito di produzione soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi idonei e circondato da una zona cuscinetto con un'ampiezza di almeno 500 m, dove l'assenza di <i>Saperda candida</i> Fabricius è stata confermata da controlli ufficiali effettuati ogni anno in periodi opportuni, e iv. immediatamente prima dell'esportazione, i vegetali sono stati sottoposti a un controllo minuzioso per rilevare l'eventuale presenza di <i>Saperda candida</i> Fabricius, in particolare nel fusto della pianta, controllo comprendente, ove opportuno, un campionatura distruttiva.</p>	<p>impedire l'introduzione di <i>Saperda candida</i> Fabricius, oppure – in un sito di produzione soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi idonei e circondato da una zona cuscinetto con un'ampiezza di almeno 500 m, dove l'assenza di <i>Saperda candida</i> Fabricius è stata confermata da controlli ufficiali effettuati ogni anno in periodi opportuni, e iv. immediatamente prima dell'esportazione, i vegetali sono stati sottoposti a un controllo minuzioso per rilevare l'eventuale presenza di <i>Saperda candida</i> Fabricius, in particolare nel fusto della pianta, controllo comprendente, ove opportuno, una campionatura distruttiva.</p>

Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAIA (916.307.1)

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 1a Materie prime che non devono essere notificate L'elenco delle materie prime che non devono essere notificate figura nell'allegato 1.4.</p>	<p><i>Art. 1a</i> Il catalogo delle materie prime che non devono essere notificate figura nell'allegato 1.4.</p>
<p>Art. 3 Maggiori controlli ¹ L'allegato 4.2 parte 1 contiene l'elenco degli alimenti per animali la cui importazione sottostà a maggiori controlli secondo l'articolo 58 OsAIA. Nello stesso sono indicati anche i controlli specifici con le relative frequenze per prodotto e Paese d'origine. ² Qualora provengano da Paesi esterni all'UE, gli alimenti per animali elencati nell'allegato 4.2 parte 1 possono essere importati in Svizzera soltanto su preavviso, attraverso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo. ³ All'atto della liberazione della merce controllata l'organismo di controllo compila un documento d'accompagnamento secondo l'allegato 4.2 parte 2, che deve accompagnare la merce fino al consumatore finale.</p>	<p><i>Art. 3</i> ¹ L'allegato 4.2 parte 1 contiene l'elenco degli alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi che sottostanno temporaneamente a controlli più intensi secondo l'articolo 58 OsAIA. Nello stesso sono indicati anche il rischio da considerare e la frequenza dei controlli per prodotto e Paese d'origine. ² L'allegato 4.2 parte 2 contiene l'elenco degli alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi che sottostanno a controlli più intensi secondo l'articolo 58 OsAIA a causa di un rischio di contaminazione da micotossine, da residui di pesticidi e da diossine nonché a causa di un rischio di contaminazione microbiologica. Nello stesso sono indicati anche il rischio da considerare e la frequenza per prodotto e Paese d'origine. ³ Gli alimenti per animali elencati nell'allegato 4.2 parti 1 e 2 possono essere importati direttamente in Svizzera soltanto per via fluviale in seguito a una notifica inoltrata elettronicamente all'UFAG al più tardi dieci giorni lavorativi prima dell'importazione. ⁴ Per la notifica occorre compilare la parte I del modulo di cui agli articoli 56-58 del regolamento (UE) 2017/625¹ (documento sanitario comune di entrata (DSCE) nel Trade Control and Expert System (TRACES)² e, per gli alimenti per animali che sottostanno a controlli più intensi in virtù dell'allegato 4.2 parte 2, allegarvi il certificato ufficiale di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793³ rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine. Il numero del DSCE debitamente compilato deve essere indicato nella dichiarazione doganale. ⁵ I controlli vertono sui punti seguenti: a. per tutti i lotti: controllo dei documenti;</p>

¹ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017 pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/2127, GU L 321 del 12.12.2019, pag. 111.

² Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»), GU L 261 del 14 ottobre 2019, pag. 37

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89.

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p>b. alla frequenza indicata all'allegato 4.2 parti 1 e 2, e in modo che non sia possibile al responsabile del lotto prevederli: il controllo dell'identità e il controllo fisico della merce, compresi i prelievi di campioni e le analisi di laboratorio.</p> <p>⁶ I lotti di alimenti per animali possono essere liberati definitivamente soltanto se sono stati svolti tutti i controlli richiesti, se i risultati dei controlli sono soddisfacenti e se sono stati compilati i rispettivi campi del DSCE.</p> <p>⁷ Sono dovuti i costi delle analisi e una tassa conformemente all'ordinanza del 16 giugno 2006⁴ concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura.</p>
<p>Art. 8 Requisiti particolari relativi all'etichettatura di materie prime</p> <p>¹ Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 OsAIA, l'etichettatura delle materie prime deve comprendere le indicazioni seguenti:</p> <p>a. a.l'indicazione obbligatoria corrispondente alla rispettiva categoria secondo l'elenco riportato nell'allegato 1.2; o</p> <p>b. b.le indicazioni previste dal catalogo secondo l'articolo 9 OsAIA per la materia prima in questione.</p>	<p><i>Art. 8 cpv. 1</i></p> <p>¹ Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 OsAIA, l'etichettatura delle materie prime deve comprendere le indicazioni seguenti:</p> <p>c. la denominazione della materia prima per alimenti per animali conformemente a quella del catalogo delle materie prime per alimenti per animali secondo l'allegato 1.4 o alla lista di cui all'articolo 9 capoverso 3 OsAIA; tale denominazione è utilizzata conformemente all'articolo 9 capoverso 4 OsAIA; e</p> <p>b. l'indicazione obbligatoria corrispondente alla rispettiva categoria secondo l'elenco riportato nell'allegato 1.2; può essere sostituita dalle indicazioni previste dal catalogo delle materie prime per alimenti per animali di cui all'allegato 1.4 per la materia prima in questione.</p>
<p>Art. 9 Requisiti obbligatori particolari relativi all'etichettatura di alimenti composti per animali</p> <p>e. l'elenco delle materie prime che compongono l'alimento per animali, sotto il titolo «Composizione», indicando il nome di ogni materia prima, secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a o b, in ordine decrescente di importanza ponderale, calcolata in base al tenore d'acqua dell'alimento composto; può essere indicata anche la percentuale in peso;</p>	<p><i>Art. 9 cpv. 1 lett. e</i></p> <p>e. l'elenco delle materie prime che compongono l'alimento per animali, sotto il titolo «Composizione», indicando il nome di ogni materia prima, secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a, in ordine decrescente di importanza ponderale, calcolata in base al tenore d'acqua dell'alimento composto; può essere indicata anche la percentuale in peso;</p>
	<p>Art. 23n Disposizioni transitorie della modifica del ...</p> <p>¹ Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall'entrata in vigore della modifica del ...</p>

⁴ RS 910.11

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione								
	<p>² Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall'entrata in vigore della modifica del</p>								
<p>Allegato 1.4, Titolo Elenco delle materie prime per alimenti per animali che non devono essere notificate (catalogo delle materie prime)</p>	<p><i>Allegato 1.4, Titolo</i> Catalogo delle materie prime per alimenti per animali che non devono essere notificate</p>								
<p>Allegato 4.2 Parte 1 Alimenti per animali di origine non animale che sottostanno a maggiori controlli ufficiali</p> <hr/> <table border="0" data-bbox="163 635 981 719"> <tr> <td>Scopo d'utilizzo previsto: Codice NC⁵</td> <td>Paese d'origine</td> <td>Pericolo</td> <td>Frequenza degli esami della merce e dei controlli d'identità (%)</td> </tr> <tr> <td>alimento per animali</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <hr/> <p>...</p> <hr/> <p>Parte 2 Documento di accompagnamento per la liberazione di maggiori controlli ¹ Il documento di accompagnamento per la liberazione di maggiori controlli deve essere redatto secondo le indicazioni dell'allegato II parte 2 sezione D del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715⁶. ² In tale regolamento i termini secondo il paragrafo 1 devono essere intesi come segue: a. «Unione europea» come «Svizzera»; b. DSCE come «documento svizzero di entrata».</p>	Scopo d'utilizzo previsto: Codice NC ⁵	Paese d'origine	Pericolo	Frequenza degli esami della merce e dei controlli d'identità (%)	alimento per animali				<p>Allegato 4.2 Parte 1 Alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi che sottostanno temporaneamente a controlli più intensi secondo l'articolo 58 OsAIA</p> <p>Tutti gli alimenti per animali che figurano nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793⁷.</p> <p>Parte 2 Alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi che sottostanno a controlli più intensi secondo l'articolo 58 OsAIA, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, da residui di pesticidi e da diossine nonché a causa di un rischio di contaminazione microbiologica.</p> <p>Tutti gli alimenti per animali che figurano nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793</p>
Scopo d'utilizzo previsto: Codice NC ⁵	Paese d'origine	Pericolo	Frequenza degli esami della merce e dei controlli d'identità (%)						
alimento per animali									

⁵ Se devono essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti con lo stesso codice NC e quest'ultimo non è ulteriormente suddiviso nella nomenclatura delle merci, allo stesso si aggiunge la dicitura «ex» (per esempio «ex10 06 30»: dovrebbe essere valido solo per il riso basmati destinato esclusivamente al consumo umano).

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema, versione della GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37.

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/913, GU L 158 del 13.6.2022, pag. 1